

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI PER L’INFANZIA DEL COMUNE DI JESI E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE.

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 3 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE	5
Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE	5
Art. 5 ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA	6
Art. 6 REQUISITI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO	6
Art. 7 OBBLIGHI DEL PERSONALE	7
Art. 8 CONTINUITA’ DEL PERSONALE	8
Art. 9 COPERTURE ASSICURATIVE	8
Art.10 CONTINUITA’ DEI SERVIZI	8
Art.11 CONTROLLI	9
Art.12 SANZIONI E PENALI	9
Art.13 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO	11
Art.14 RECESSO	11
Art.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA’ E GRAVE RITARDO	11
Art.16 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA	12
Art.17 PROGETTO DEL SERVIZIO	13
Art.18 COORDINAMENTO DEI SERVIZI, FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE	14
Art.19 SERVIZIO DI REFEZIONE	14
Art.20 MANUTENZIONE IMMOBILI	15
Art.21 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	15
Art.22 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO	15

Art.23 ONERI A CARICO DEL COMUNE	16
Art.24 CORRISPETTIVO	16
Art.25 REVISIONE PREZZI	18
Art.26 PAGAMENTI	18
Art.27 COMPETENZA E CONTROVERSIE	19
Art.28 STIPULA DEL CONTRATTO	19
Art.29 NORME DI RIFERIMENTO	19

ALLEGATO A	DUVRI (Documento Unico Valutazioni Rischi ed Interferenze)
ALLEGATO B	ENTITA' ATTUALE DEGLI OCCUPATI NEL SERVIZIO
ALLEGATO C	TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA APPROVATE CON DELIBERA DI G.C. N.3 DEL 12/01/2012
ALLEGATO D	ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C.N.127 DEL 30/6/2005 E S.M.I.
ALLEGATO E	LEGGE REGIONALE DEL 13 MAGGIO 2003, N.9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995,n.46 concernente: ”Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”.
ALLEGATO F	REGOLAMENTO REGIONALE DEL 22 DICEMBRE 2004, N.13 “Requisiti e modalita’ per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n.9”
ALLEGATO G	PLANIMETRIA CENTRO PER L’INFANZIA CON PASTO E RIPOSO “44 GATTI”
ALLEGATO H	PLANIMETRIA CENTRO PER L’INFANZIA CON PASTO E RIPOSO “GIROTONDO”

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

La presente concessione ha per oggetto la gestione di un centro per l'infanzia, con pasto e riposo, situato entro i locali della struttura denominata "44 gatti" posta in Via Costa Baldassini, n.10- Jesi e di un centro per l'infanzia, con pasto e riposo, situato entro i locali della struttura denominata "Girotondo" posta in Via Nino Bixio, n. 2-Jesi.

Il servizio è previsto per ospitare n.28 iscrizioni presso il centro per l'infanzia "44 gatti" e n.32 iscrizioni presso il centro per l'infanzia "Girotondo", per complessivi n.60 bambini; sono previste iscrizioni sia per il servizio a tempo pieno (8-16) che per il servizio a tempo parziale (8-13) per bambini con età compresa fra i 12 e 36 mesi.

Per l'anno scolastico 2012/2013 si prevede la seguente suddivisione tra posti a tempo pieno e posti a tempo parziale: centro per l'infanzia "44 Gatti": n.14 a tempo pieno e n.14 a tempo parziale; centro per l'infanzia "Girotondo": n.16 a tempo pieno e n.16 a tempo parziale.

La ricettività dei due centri in base agli indici stabiliti dalla L.R. n.9/2003 e dal Regolamento Regionale attuativo n.13/2004 è di n.30 posti per il "44 Gatti" e di n.39 posti per il "Girotondo".

La ditta potrà pertanto giungere fino ad un massimo di 30 bambini iscritti nel centro per l'infanzia "44 Gatti" e fino ad un massimo di 39 bambini iscritti nel centro per l'infanzia Girotondo, sempre di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Gli eventuali bambini iscritti oltre i 60 complessivi da gestire in concessione, previa autorizzazione del concedente, saranno gestiti dalla ditta in regime privato, salvo diversi accordi con il Comune.

Costituisce prestazione secondaria l'eventuale integrazione nella gestione delle attività educative ed ausiliarie nel caso di assenza del personale comunale degli altri due asili nido "Oasi" e "Romero" gestiti dal Comune di Jesi tali da pregiudicare, nel caso del personale educativo, i rapporti educatrice/bambino previsto dalle norme.

Si ricorrerà a questo servizio di integrazione nella gestione delle attività educative anche in caso di inserimento nei due centri per l'infanzia "44 Gatti" e "Girotondo" e negli altri due nidi comunali "Oasi" e "Romero" di bambini con disabilità, per i quali siano state concordate ore di sostegno tra il Comune e il competente servizio dell'Asur- Area Vasta n.2.

Il valore complessivo della presente concessione per la durata di due anni viene stimato in €.811.860,60 al netto d'Iva se e in quanto dovuta (405.930,30 per anno scolastico) oltre €.388,20 al netto d'Iva per oneri della sicurezza di cui al Duvri non soggetti a ribasso.

Il suddetto valore presunto è così costituito:

- €.784.860,60 per la concessione della gestione dei due centri per l'infanzia con pasto e riposo di cui parte pagati dagli utenti sottoforma di rette di frequenza ed il rimanente costituito da un contributo integrativo delle rette corrisposto direttamente dal Comune;
- €. 27.000,00 per l'eventuale integrazione nella gestione delle attività educative ed ausiliarie nel caso di assenze del personale comunale degli asili nido Oasi e Romero e nel caso di necessità di ore di sostegno per l'inserimento nei medesimi nidi e nei due centri per l'infanzia di bambini con disabilità.

Il Duvri viene redatto per i servizi in concessione e per l'eventuale servizio di integrazione come sopra descritto. Il documento viene allegato al presente capitolato a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

ARTICOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio deve essere attivato dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di giugno, per n.40 settimane complessive nell'anno scolastico, da lunedì a venerdì, con sospensione nel periodo natalizio e pasquale, osservando il medesimo calendario di apertura degli altri servizi per la prima infanzia comunali, che verrà comunicato al concessionario prima dell'avvio di ogni anno scolastico.

Nel mese di luglio, come prolungamento dell'anno scolastico, deve essere attivato un servizio estivo di tre settimane per un massimo di n.30 bambini fra gli utenti dei due centri per l'infanzia "44 gatti" e "Girotondo", da effettuarsi a favore delle famiglie in cui entrambi i genitori hanno impegni lavorativi che dovranno essere autocertificati. Il servizio verrà svolto in uno dei due centri.

L'orario giornaliero minimo di apertura del servizio di cui alla presente concessione è il seguente:

- a) apertura dalle 8,00 alle 16,00 per il tempo pieno;
- b) apertura dalle 8,00 alle 13,00 per il tempo parziale;

La ditta si assume inoltre, in merito all'apertura dei servizi, i seguenti impegni:

- c) organizzare un servizio di pre-scuola alla tariffa stabilita dal Comune dalle 7,30 alle 8,00 per gli utenti che documentino l'impossibilità di portare i bambini successivamente alle 8,00;
- d) organizzare un servizio di post-scuola gratuito dalle 13,00 alle 13,30 per gli utenti dei posti a tempo parziale che a causa degli orari di lavoro siano impossibilitati a ritirare il bambino entro le ore 13,00.

Le ammissioni dei bambini sui 60 posti di cui all'art.1 in regime di concessione sono effettuate dal Comune, utilizzando la graduatoria unica degli analoghi servizi pubblici. A tal fine, entro il 31 agosto (entro 10 giorni dall'apertura per il primo anno), vengono comunicati alla ditta i nomi degli ammessi; in caso di rinuncia di uno o più utenti, l'Ufficio Servizi Educativi provvede tempestivamente alla loro sostituzione. Nei centri, in aggiunta ai posti di cui sopra, previa autorizzazione del Comune e nei limiti della capienza consentita dalla attuale normativa regionale, il concessionario può ammettere in regime di gestione privata fino ad un massimo di 2 ulteriori bambini/e nel centro per l'infanzia "44 Gatti" e di 7 ulteriori bambini/e nel centro per l'infanzia "Girotondo" sempre di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Le rette riferite all'orario a tempo pieno e all'orario a tempo parziale per dette ammissioni non potranno comunque essere superiori a quelle determinate in sede di offerta per i posti in concessione, al netto di eventuali contributi regionali erogati.

Il Concessionario per gli eventuali posti in gestione privata, fatta salva la precedenza per i bambini residenti a Jesi, potrà ammettere anche bambini non residenti.

Dal mese successivo al momento in cui il Comune comunichi alla ditta, per iscritto, l'impossibilità di coprire tutti i posti convenzionati o la sostituzione dei rinunciatari attingendo dalle liste di attesa, alla ditta non spetta più la quota integrativa a carico del Comune per i singoli posti scoperti, mentre la retta dovuta dalle famiglie spetta alla ditta dal giorno dell'inserimento fino alla rinuncia.

In tale caso il Concessionario potrà assegnare i posti non coperti dal Comune in regime privato alle condizioni di cui sopra.

Il Comune si riserva di inserire nel servizio fino ad un massimo di un caso sociale e un bambino disabile per ogni struttura, salvo accordo fra Comune e ditta per aumentare tale numero.

Per l'eventuale integrazione nella gestione delle attività educative ed ausiliarie nel caso di assenze del personale comunale degli asili nido "Oasi" e "Romero" e di eventuale ore educative di sostegno per bambini disabili inseriti nei medesimi nidi e nei due centri per l'infanzia "44 Gatti" e "Girotondo" il servizio potrà essere richiesto da settembre a luglio.

Nei limiti della capienza prevista e negli spazi inutilizzati nella fascia oraria pomeridiana, al di

fuori degli ordinari orari di funzionamento previsti per il servizio a tempo pieno, nei giorni e nei periodi dell'anno non occupati per la gestione del servizio in concessione, la ditta potrà essere autorizzata a prestare autonomamente all'utenza servizi aggiuntivi che dovranno essere gestiti sulla base e in conformità al progetto educativo presentato in sede di gara e alla tariffa offerta in sede di gara.

Il concessionario è tenuto a presentare al Comune per i predetti servizi l'elenco delle richieste di adesione degli utenti pervenute entro le date che verranno concordate per ciascun progetto; nell'accoglimento delle richieste si dovrà dare la priorità a quelle presentate dalle famiglie residenti a Jesi.

Si precisa che tali tariffe saranno interamente finanziate dall'utenza senza ulteriori contributi da parte della Amministrazione Comunale. Il Comune si riserva di contribuire alla attivazione di quei servizi previsti dalla L.R. n.9/2003 a sostegno della genitorialità; in tale caso il concessionario dovrà applicare una riduzione proporzionale alle tariffe. Ugualmente nella eventualità in cui vengano erogati contributi regionali per i medesimi servizi.

Per i servizi aggiuntivi verrà richiesta alla ditta un rimborso forfettario dei consumi per energia elettrica, riscaldamento e acqua pari ad €. 2,50 all'ora.

Il concessionario dovrà comunicare per iscritto l'avvio del servizio aggiuntivo e i relativi orari con un preavviso di almeno 15 giorni.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.

La concessione viene aggiudicata mediante procedura aperta alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 163/06, valutata secondo i criteri di cui al bando di gara.

Si procede ad aggiudicare anche se al Comune pervenga una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente; il Comune si riserva pure di non aggiudicare la concessione qualora non ritenga alcuna offerta sufficientemente conveniente.

ARTICOLO 4 DURATA DELLA CONCESSIONE.

La concessione della gestione del servizio ha durata di 2 anni scolastici a far tempo dal 01/09/2012 e terminerà il 31/08/2014.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla ditta aggiudicataria, per ulteriori anni due, agli stessi prezzi, patti e condizioni. In tale caso il Concessionario sarà obbligato a continuare per detto periodo alla gestione del servizio sulla base dell'offerta tecnica e economica presentata nell'ambito della presente procedura di gara, fatta salva la revisione del prezzo ai sensi del successivo art.25. Il rinnovo verrà comunicato entro il 31/07/2014 con lettera raccomandata A.R.

Su richiesta del Comune, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la fornitura dei servizi di cui alla presente concessione fino ad un massimo di un ulteriore anno scolastico, alle medesime condizioni già previste.

Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio verranno applicate alla ditta le penalità previste nel successivo articolo 12.

Prima dell'avvio del servizio verrà redatto apposito verbale attestante la consegna dei locali e lo stato degli stessi, ivi compresi i beni dati in gestione, in contraddittorio con la Ditta concessionaria.

Nel medesimo verbale verrà indicato il nominativo del soggetto individuato dall'Amministrazione quale Direttore dell'esecuzione, che svolgerà i compiti di cui all'art. 301 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Il suddetto verbale contiene inoltre la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose, ovvero che, in ogni caso lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività. Il verbale verrà redatto con le modalità di cui all'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 5 ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA.

La ditta prima della stipula del contratto e comunque entro la data di avvio del servizio fissa un recapito nel territorio comunale, dotato di idoneo collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente.

Ad ogni effetto contrattuale la Ditta elegge domicilio presso tale recapito a cui verrà indirizzata ogni comunicazione.

Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

La ditta provvede ad indicare un responsabile della concessione quale referente nei rapporti contrattuali fra ditta e Comune; la ditta designa poi un coordinatore pedagogico responsabile della gestione pedagogica del servizio dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza, come meglio specificato ai successivi artt.6 e18.

Viene designato inoltre un referente presso ogni struttura, scelto fra gli operatori, che sia di riferimento per gli utenti, gli operatori e il Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.

Infine, la ditta deve nominare una figura esperta sugli aspetti tecnico-edilizi-strutturali (geometra, architetto, ingegnere o altro titolo di studio equipollente), con funzioni di responsabile tecnico della struttura, iscritto al competente albo professionale.

All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, la ditta invia al Comune lo schema orario settimanale di intervento del personale della struttura; verranno altresì comunicate le eventuali variazioni di detto schema prima della loro attuazione, al fine di permettere al Comune di valutarne la congruità con quanto stabilito dal capitolato di concessione, dall'offerta e da altre norme regolamentari o di legge.

ARTICOLO 6 REQUISITI E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO.

La ditta provvede al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, salvo mere forniture e servizi marginali che intenda affidare a terzi da dichiararsi all'atto della offerta. Il servizio educativo e il servizio degli addetti ai servizi devono essere comunque gestiti in via diretta e con proprio personale.

Detto personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale.

Gli educatori e il coordinatore pedagogico devono possedere i titoli di studio e i requisiti indicati rispettivamente agli artt.14 e 15 del Regolamento della Regione Marche n° 13 del 22/12/2004 e ss.mm.ii

Gli addetti ai servizi dovranno essere maggiorenni provvisti del diploma di scuola dell'obbligo come previsto dall'art.16 comma 1 del regolamento della Regione Marche n.13 del 22/12/2004.

Più in generale tutto il personale, ai sensi dell'art.17 "Requisiti generali" del Regolamento Regionale 22/12/2004 n.13:

– a) non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi,

maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n.269.

- b) deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Il personale ha altresì l'obbligo di mantenere un comportamento professionale rispettoso e corretto, essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti e delle loro famiglie.

All'inizio di ogni anno scolastico la ditta consegna l'elenco del proprio personale, educatori e addetti ai servizi, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti da ogni singolo operatore assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

Il personale educativo va assegnato nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino di 1/7 previsto dalla normativa regionale relativa ai centri per l'infanzia con pasto e riposo (Regolamento Regionale 22 dicembre 2004 n.13 Capo II art.9 comma 2.)

Il concessionario si impegna a garantire la sostituzione immediata del personale assente per malattia con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, di cui vanno documentati all'Amministrazione, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo.

Il concessionario dovrà operare a garanzia del principio della sostanziale continuità del rapporto educativo tra i singoli operatori e gli utenti.

Nel progetto di organizzazione del servizio presentato dalla ditta deve comprendersi anche la presenza di addetti ai servizi in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari della struttura.

La ditta garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, oltretutto di guanti, stivali e di quant'altro dovesse risultare opportuno o essere reso obbligatorio da leggi o regolamenti.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEL PERSONALE.

Il personale della ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato e dovrà tenere un comportamento conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con i responsabili della ditta; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Quando il personale ispettivo comunale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 12, il Comune informerà il referente della struttura; per infrazioni di maggiore entità informerà il responsabile della concessione della ditta, anche con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Comune può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sostituiti nello svolgimento dei servizi di cui alla presente concessione; la ditta provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune non motivi la sostituzione immediata dal servizio, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.

In particolare e a titolo non esaustivo, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico.

ARTICOLO 8 CONTINUITA' DEL PERSONALE.

La Ditta aggiudicataria della concessione, qualora facente parte del comparto, si impegna ad applicare l'art.37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo sottoscritto il 26/5/2004 o le analoghe pattuizioni dei contratti applicati dall'impresa aggiudicataria.

Ai fini della attribuzione del punteggio nell'offerta tecnica si terrà conto del numero degli occupati nel servizio che il concorrente si impegna a reimpiegare nella concessione.

L'entità attuale degli occupati nel servizio viene allegata al presente capitolato sotto la lettera "B".

ARTICOLO 9 COPERTURE ASSICURATIVE.

La ditta contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nelle strutture oggetto della presente concessione.

Pertanto la ditta è tenuta a stipulare una assicurazione RCT o una estensione di polizza già in essere che dovrà fare specifico riferimento al servizio in concessione. Tale polizza assicurativa dovrà coprire un periodo pari alla durata del servizio e dovrà avere un massimale non inferiore a 6.000.000,00 (sei milioni) per sinistro per danni alle persone e non inferiore a €500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro per danni a cose. La polizza dovrà specificare che la copertura riguarda danni arrecati a terzi, compresi gli utenti del servizio e il concedente.

L'originale di tale polizza o l'appendice dovrà essere depositata presso gli uffici del concedente prima della stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà costituire con le modalità e nella misura di cui all'art 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. una cauzione definitiva che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da prestare con le modalità di cui all'art 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i. e che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente. Tale cauzione che verrà svincolata solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 113 del D.L.gs. n. 163 /2006 e s.m.i. con facoltà di rivalsa del Comune per ogni qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione, salva la facoltà del Comune di chiedere l'ulteriore danno alla ditta concessionaria.

ARTICOLO 10 CONTINUITA' DEI SERVIZI.

La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune e dell'utente - salva l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore.

Nessuna riduzione del compenso verrà invece effettuata qualora l'interruzione del servizio sia dovuta a chiusura conseguente ad apposita ordinanza delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali); la parte a carico del Comune sarà

comunque dovuta, mentre all'utente potranno essere applicate eventuali decurtazioni della quota fissa, fermo restando l'esonero dal pagamento della quota giornaliera.

Le astensioni dal lavoro per motivi sindacali all'interno della ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: la ditta ha la facoltà di concordare con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

In mancanza la ditta si attiene alle modalità attuate negli analoghi servizi comunali.

ARTICOLO 11 CONTROLLI.

La ditta deve essere dotata di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Comune.

La ditta provvede, inoltre, a concordare col Comune le modalità di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all'erogazione dei servizi pubblici e alla carta dei servizi. In ogni caso il Comune si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati in concessione .

Ordinariamente, il Direttore dell'esecuzione coadiuvato dal personale dei Servizi Educativi può svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in concessione, anche su segnalazione di terzi e alla verifica della qualità e conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario.

Il Comune si riserva di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.

Il Comune provvede anche a designare una figura pedagogica di riferimento per la ditta. La ditta si impegna ad effettuare, per i genitori dei bambini nuovi ammessi, almeno un'assemblea di inizio anno scolastico in cui presenta il programma e un'altra in sede di consuntivo di fine anno; a questa, come a qualsiasi altra si rendesse opportuna in corso d'anno, potrà partecipare il referente pedagogico comunale.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste dal progetto, dal capitolato e dal contratto il Direttore dell'esecuzione provvederà a contestare per iscritto le difformità riscontrate assegnando un congruo termine per la loro eliminazione, fatta salva l'applicazione delle previste penali e, qualora il concessionario non ottemperi tempestivamente, l'eventuale risoluzione del contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire con le attività educative.

ARTICOLO 12 SANZIONI E PENALI.

Quando nella prestazione del servizio vengano rilevate dal Comune mancanze, ritardi, non conformità l'Amministrazione procede alla segnalazione diretta al responsabile della struttura.

In caso di infrazione di particolare gravità, fatta salva l'applicazione delle penali successivamente indicate, viene avvisato il recapito di cui all'articolo 5 chiedendo l'invio del responsabile della concessione.

Il concessionario nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dalla Amministrazione Comunale.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, e del contratto il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione, variabile da un minimo dello 0,3 per mille ad un massimo dell'1 per mille del valore contrattuale a seconda dell'infrazione commessa in rapporto alla gravità dell'inadempienza, fatti salvi i casi per la cui gravità si procederà alla risoluzione immediata.

Le inadempienze e le relative sanzioni sono qui di seguito elencate:

- il mancato rispetto dei rapporti numerici previsti tra educatori e bambini comporterà una penalità dell'1 per mille del valore contrattuale per ogni giornata;
- il mancato controllo, da parte delle educatrici, della correttezza della certificazione sanitaria del bambino, al momento dell'ammissione al servizio (art.4 regolamento di organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con delib.di C.C. n.127 del 30/06/2005 e ss.mm. e ii.) comporterà una penalità dello 0,5 per mille del valore contrattuale per ogni inadempienza;
- la riammissione del bambino al servizio, in seguito ad assenza per malattia per più di quattro giorni ed a malattie esantematiche e/o patologie che possono essere trasmesse alla comunità infantile, senza la necessaria certificazione medica (art.4 regolamento di organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con delib.di C.C. n.127 del 30/06/2005 e ss.mm.e ii.) comporterà una penalità 0,5 per mille del valore contrattuale per ogni inadempienza;
- ammettere nelle strutture persone estranee al servizio comporterà una penalità dello 0,5 per mille del valore contrattuale per ogni inadempienza;
- l'eventuale comportamento scorretto con gli utenti, da parte del personale della ditta aggiudicataria, segnalato dagli stessi utenti o verificato d'ufficio comporterà una penalità dell'1 per mille per ogni inadempienza;
- il mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura giornaliera del servizio comporterà una penalità dello 0,8 per mille del valore contrattuale al giorno;
- In caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta verrà applicata una penalità di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, da detrarsi dalla quota di pagamento fino a concorrenza del dovuto;
- ogni altra infrazione di disposizioni contrattuali e da capitolato e mancato rispetto del progetto, comporterà una penalità dello 0,5 per mille del valore contrattuale per ogni inadempienza.

L'Amministrazione deve informare preventivamente, anche mediante fax, il concessionario della intenzione di applicare la sanzione di cui al presente articolo, che deve essere chiaramente ed esaurientemente motivata con l'indicazione esatta della sua entità e dei fatti cui è collegata.

Il concessionario avrà 8 giorni di tempo dalla data di ricezione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni. Qualora l'Amministrazione non le ritenga accoglibili o qualora non siano state presentate nei termini, il Comune irrognerà per iscritto la penale nella misura prevista fatta salva, per le infrazioni di maggiore gravità, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 15.

L'ammontare della penalità verrà trattenuto dal corrispettivo dovuto per i periodi successivamente fatturati fino a totale concorrenza. In caso di incapienza si provvederà alla escussione della polizza per l'eventuale differenza.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. E' altresì vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto nell'art.116 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.

ARTICOLO 14

RECESSO.

Il Comune può recedere dal contratto, ovvero modificare il numero di posti in concessione per inderogabili esigenze pubbliche sopravvenute.

Qualora il numero degli utenti complessivi a regime – inseriti tramite le graduatorie pubbliche - scenda al di sotto del 66% dei posti, cioè di 40 iscritti complessivi, il Comune disporrà il recesso parziale, accorpando i bambini in un'unica struttura. Qualora scenda al di sotto del 35% , cioè di 21 iscritti, il Comune potrà applicare il recesso totale dalla concessione.

Il recesso totale o parziale va comunicato alla ditta con raccomandata A.R. entro il 31 dicembre con effetto dal 1° settembre successivo.

In ogni caso la Ditta potrà continuare nella gestione del servizio per cui il Comune ha comunicato il recesso, in regime privato, rispettando il limite massimo delle tariffe offerte in sede di gara per i posti in concessione riferite all'orario a tempo pieno e all'orario a tempo parziale. Sarà in tal caso dovuto al Comune il rimborso dei costi sostenuti per il godimento dei locali (utenze, canone di locazione, ecc.....).

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO.

Quando il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti del concessionario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio già eseguito regolarmente e che deve essere accreditato al concessionario.

Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del programma, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con il concessionario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui gli uffici preposti al controllo rilevino violazioni che possano compromettere la

salute psicofisica del bambino, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto, con effetto immediato senza preavviso.

In ogni caso si considera grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo legittimanti la suddetta risoluzione le seguenti violazioni, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) mancata costituzione dell'ufficio operativo entro la data di inizio del servizio;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato, mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art.9 del presente capitolato e inosservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) violazione del divieto di subconcessione e cessione a qualsiasi titolo salvo i casi previsti dall'art.116 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- e) mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure previste dal presente capitolato;
- f) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- g) violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- h) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- i) violazione delle norme di sicurezza;
- l) fallimento dell'impresa concessionaria o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.
- m) decadenza dall'aggiudicazione per perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.
- n) avere consegnato il bambino/ a a minorenni, anche fratelli o ad adulti non autorizzati dai genitori;
- o) non aver rispettato le prescrizioni del pediatra di famiglia per bambini allergici o intolleranti, anche relativamente al contatto con materiali ludico/didattici.

In tali casi il contratto verrà risolto con le modalità sopradescritte previa contestazione.

In caso di risoluzione, alla ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dal Comune, eventualmente mediante escussione della polizza fidejussoria per cauzione definitiva di cui al precedente art.9, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Il Comune potrà interpellare inoltre progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA.

La gestione dei servizi oggetto della presente concessione viene effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare

dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

La ditta consegna contestualmente all'avvio del servizio al Comune i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy (in relazione al D.LGs. 196/2003), indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. La Ditta si impegna inoltre a gestire i dati forniti dal Comune e relativi all'utenza ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

La ditta aggiudicataria al termine della concessione dovrà riconsegnare l'immobile, le attrezzature, gli arredi e i beni in genere, dati in concessione, nelle medesime condizioni di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso.

Della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con il concessionario o, in difetto, alla presenza di due testimoni.

ARTICOLO 17 PROGETTO DEL SERVIZIO.

La ditta deve predisporre e presentare in sede di offerta un progetto pedagogico per la gestione dei centri per l'infanzia con pasto e riposo, che risulti rispettoso e coerente con le finalità e la disciplina di questi servizi fissate dalla Legge Regionale n.9/2003 in particolare all'articolo 7 comma 2 e dal Regolamento Regionale n.13/2004 Capo II art.9.

Il Comune si riserva di chiedere alla ditta le revisioni e integrazioni al progetto pedagogico che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie pedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto anche derivanti dall'autovalutazione della qualità del servizio.

Oltre al progetto pedagogico nell'offerta dev'essere inserito un progetto organizzativo ove si evidenzino:

a) organizzazione dei turni di lavoro del personale educativo nell'ipotesi di numero massimo di iscritti, organizzazione degli addetti ai servizi con particolare riferimento ai turni e orari del personale impegnato, alle funzioni di assistenza e supporto, alle modalità e frequenza degli interventi di pulizia volti a garantire le condizioni di igiene dei locali e delle attrezzature;

b) ruolo e funzioni del coordinatore pedagogico in relazione alla supervisione pedagogico-progettuale dei servizi, con presenza regolare ai collettivi degli educatori di entrambi i centri per l'infanzia, con le ore di questi destinate al servizio, in ogni caso non inferiori a 150 in ragione d'anno scolastico;

c) progetto di aggiornamento del personale della struttura non inferiore a 20 ore che la ditta si impegna a realizzare, considerato che una parte per ogni operatore educativo deve essere svolta, in accordo con il coordinatore pedagogico comunale, nei corsi rivolti al personale comunale;

d) proposta di regolamento per la partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio;

e) proposta di regolamento di funzionamento del servizio ove si evidenzi la possibilità di utilizzo degli immobili da parte degli utenti al di fuori dell'orario del servizio in concessione; su richiesta del Comune i regolamenti di questo e del punto precedente dovranno essere modificati e/o integrati per prevederne la maggiore omogeneizzazione possibile con quelli in vigore per i corrispondenti servizi comunali;

f) progetto di aggiornamento del coordinatore pedagogico al quale è affidata la responsabilità della gestione del servizio.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il coordinatore pedagogico della ditta consegna al Comune una relazione scritta relativa alla verifica compiuta sui risultati dell'anno precedente, con

allegata la proposta di piano di lavoro per l'anno che si avvia; tale relazione viene esaminata congiuntamente da responsabili della ditta e dei Servizi Educativi.

Avviato il servizio, la ditta provvede a far eleggere fra i genitori dei bambini iscritti ed inseriti un rappresentante per ogni struttura che farà parte del Consiglio per la gestione della rete dei servizi per la prima infanzia, che si propone quale garante dell'unitarietà di obiettivi ed omogeneità qualitativa delle singole offerte educative.

ARTICOLO 18

COORDINAMENTO DEI SERVIZI, FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE.

La ditta deve disporre di un coordinatore pedagogico in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale con esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi per la prima infanzia, che risponde della conduzione pedagogico-organizzativa dei due centri per l'infanzia.

Il coordinatore pedagogico della ditta e il coordinatore pedagogico comunale concorderanno, entro il mese di settembre: le modalità di partecipazione del personale educatore operante nei servizi concessi nei corsi di formazione organizzati dal Comune di Jesi, anche in ragione del piano di formazione adottato all'interno della ditta e presentato in sede di gara; i tempi per la verifica del "programma di attività" del successivo anno scolastico.

Il programma di attività comprende pure la distribuzione delle ore del personale educatore da destinare ad attività non frontali con i bambini. Fra queste devono essere previste le ore di aggiornamento per la partecipazione alla formazione organizzata dal Comune per il proprio personale.

Le spese dei corsi organizzati dal Comune restano a proprio carico, mentre il costo orario degli operatori partecipanti è a carico della ditta.

Il coordinatore pedagogico della ditta è a sua volta tenuto a partecipare a momenti formativi specifici; al termine di ogni anno scolastico presenta al coordinatore pedagogico comunale un'autocertificazione attestante i corsi di formazione ai quali ha preso parte.

Il programma di attività deve anche prevedere idonee forme di verifica dei risultati preventivati e raggiunti, utilizzando pure momenti che prevedano la partecipazione degli utenti.

Per garantire una miglior messa in rete dei servizi in concessione con quelli comunali e fornire spazi di confronto, riflessione e progettazione pedagogica, il responsabile pedagogico della ditta e il coordinatore pedagogico comunale concordano all'inizio dell'anno scolastico tempi, modalità organizzative, metodologie, argomenti degli opportuni momenti di incontro.

La ditta e il Comune concorderanno le più proficue modalità di impiego dell'operatore di sostegno. Le assenze del minore assegnato andranno comunicate tempestivamente al Comune. In caso di rinuncia del bambino l'incarico non darà luogo a rimborso da parte del Comune.

ARTICOLO 19

SERVIZIO DI REFEZIONE.

La ditta deve assicurare il servizio di refezione, inteso come colazione mattutina, pranzo e merenda e deve effettuare tutte le operazioni ad esso connesse.

Il servizio prevede la fornitura di pasti veicolati in multirazione, comprese eventuali diete religiose e/o sanitarie, da parte di cucine autorizzate dai servizi sanitari competenti in base ad una dieta approvata dai medesimi servizi. I due centri per l'infanzia sono provvisti di terminali attrezzati.

La Ditta è responsabile della corretta applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia; la Ditta deve provvedere alla redazione del piano di autocontrollo e sarà responsabile della sua applicazione. La Ditta dovrà custodire presso le strutture la documentazione sanitaria costituita da ogni documento sanitario previsto dalla legislazione vigente per il personale (libretto sanitario) e per la struttura, dalla tabella dietetica e dal menù.

ARTICOLO 20

MANUTENZIONE IMMOBILI.

Per l'intera durata del contratto resta a carico della ditta la manutenzione ordinaria degli immobili, degli arredi, delle attrezzature interne ed esterne e dell'adiacente area verde secondo i criteri della regola d'arte e della diligenza del buon padre di famiglia.

La ditta aggiudicataria, prima di avviare il servizio comunica al Comune nominativo e recapito - ed eventuali successive modifiche - del tecnico incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile e di conservarne idonea documentazione.

Il personale operante nella struttura ed il tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria o investimento.

ARTICOLO 21

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune; in particolare è onere della ditta:

- a. ogni spesa inerente il personale;
- b. le assicurazioni di cui al precedente articolo 9;
- c. la manutenzione ordinaria delle intere strutture edilizie assegnate, dell'area verde (compresa la potatura ordinaria degli alberi), degli arredi e attrezzature interne e esterne, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti idrici di scarico. La manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e la fornitura elettrica, idrica e di gas metano sarà invece garantita dal Comune mediante appositi contratti di appalto e di forniture, fermo restando i rimborsi dei consumi e del costo orario forfettario, ove previsto;
- d. le richieste di interventi per la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- e. la fornitura del materiale ludico-didattico di uso corrente, del materiale igienico-sanitario, del materiale e delle attrezzature necessari all'igiene e alla pulizia dei locali, del materiale di consumo e della biancheria da letto;
- f. il servizio di lavanderia;
- g. il rimborso delle spese telefoniche, relativamente al costo per consumi (telefonate e servizi) e relativa imposta, della TARSU e di eventuali spese condominiali;
- h. la gestione, introito e recupero coattivo delle rette mensili;
- i. l'aggiornamento e le altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta;
- j. La formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente;
- k. Ogni altra spesa inerente la gestione del servizio, che non sia espressamente posta a carico del Comune.

ARTICOLO 22

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO.

Il concessionario si obbliga a richiedere e ad ottenere, prima dell'avvio del servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione il provvedimento autorizzatorio di cui all'art.14 della L.R. n.9/2003 e all'art.21 del R.R. n.13/2004 e l'accreditamento di cui all'art.15 della L.R. n.9/2003 e all'art.23 del R.R. n.13/2004, garantendo sin da ora di possedere tutti i necessari requisiti per l'ottenimento dei provvedimenti suddetti.

Anche per i servizi aggiuntivi ricompresi nella tipologia di servizi previsti e disciplinati dalla L.R.

9/2003 e dal R.R.13/2004, il concessionario dovrà ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento prima della loro attivazione.

ARTICOLO 23 ONERI A CARICO DEL COMUNE.

Al Comune resta in carico quanto segue:

- a. la messa a disposizione in uso gratuito alla ditta aggiudicataria della concessione, per tutta la durata della stessa, degli immobili siti in Via Costa Baldassini, n.10 e in Via Nino Bixio, n.2 e degli arredi e delle attrezzature in essi contenuti;
- b. la raccolta delle iscrizioni e la formazione della graduatoria di ammissione unica tra le richieste di tempo pieno e di tempo parziale;
- c. la comunicazione annuale del calendario scolastico prima dell'inizio delle attività;
- d. la copertura assicurativa degli immobili;
- e. la manutenzione straordinaria del centro per l'infanzia "Girotondo"; spetta invece alla proprietà "Società La Provvidenza" la manutenzione straordinaria dell'immobile del centro per l'infanzia "44 Gatti" assunto in locazione dal Comune;
- f. l'eventuale sostituzione degli arredi esterni e interni dei beni di proprietà comunale, dei grandi elettrodomestici (es.lavastoviglie, frigorifero), dell'arredo del refettorio (es.tavoli, sedie, carrelli inox), con esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori del concessionario;
- g. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e la fornitura elettrica, idrica e di gas metano, salvo per il periodo in cui vengono esercitate le attività aggiuntive e per il caso di eventuale prosecuzione successiva al recesso da parte del Comune. In tali casi i costi delle utenze dovranno essere rimborsati con le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 14;
- h. la manutenzione straordinaria del verde di pertinenza;
- i. riconoscere al concessionario le quote a integrazione delle rette pagate dalle famiglie secondo quanto stabilito all'articolo seguente.
- j. l'organizzazione della formazione per il proprio personale a cui far partecipare gli educatori impegnati nella concessione, in orario retribuito dalla ditta e con docenti e organizzazione a carico del Comune;
- k. in caso di assegnazione di bambini esonerati dal pagamento della retta o con retta ridotta, secondo le ordinarie procedure dei servizi comunali, il relativo onere sarà a carico del Comune;

ARTICOLO 24 CORRISPETTIVO.

Ai sensi dell'art.30 comma 2 del D. Lgs.n.163/2006 la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Tuttavia, dovendo il concessionario praticare all'utenza le tariffe imposte dal concedente Comune per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione alla ditta è riconosciuto, per 10 mesi l'anno da parte del Comune, un compenso mensile unitario per bambino iscritto ed inserito integrativo della retta mensile totale assegnata agli utenti.

La retta dovuta dagli utenti, comprensiva di Iva se e in quanto dovuta, è costituita da una quota fissa mensile, che dovrà essere corrisposta indipendentemente dalle presenze e da una quota giornaliera che dovrà invece essere corrisposta in base alle presenze. Si raggiunge il totale della tariffa al 15° giorno di presenza.

Gli utenti provvederanno direttamente al pagamento alla ditta delle rette determinate sulla base degli

importi approvati per ciascun anno (v. allegato C nel quale sono riportate le tariffe comprensive di Iva se e in quanto dovuta approvate con delibera di G.C.n. 3 del 12/1/2012 per l'anno scolastico 2012/2013).

Il compenso mensile dovuto dal Comune sarà pari alla differenza tra l'importo di aggiudicazione maggiorato dell'Iva se e in quanto dovuta e la retta mensile **totale** assegnata all'utente comprensiva di Iva se e in quanto dovuta. La retta mensile totale risulta dalla somma della quota fissa e della quota giornaliera calcolata **sempre** al massimo delle presenze (15 giorni), sulla base dei suddetti importi approvati annualmente.

L'importo per il servizio estivo di tre settimane nel mese di luglio sarà pari ai $\frac{3}{4}$ dell'importo mensile di aggiudicazione. Il compenso del Comune sarà pari alla differenza tra l'importo di aggiudicazione così rideterminato e la retta totale assegnata all'utente ridotta nella medesima misura.

Il pagamento relativo al prescuola è interamente a carico dell'utente, alla tariffa determinata dal Comune.

In caso di attivazione di servizi aggiuntivi al di fuori degli ordinari orari di funzionamento previsti per il servizio a tempo pieno, le tariffe massime che la ditta potrà applicare agli iscritti saranno quelle offerte in sede di gara; nel caso di eventuale contributo da parte del Comune e/o della Regione alla attivazione di questi servizi, il concessionario dovrà applicare una riduzione proporzionale alle tariffe.

Nell'applicazione delle tariffe mensili alle famiglie iscritte ai servizi la ditta si attiene ai seguenti criteri:

- a) Le tariffe sono costituite da una quota fissa mensile, che dovrà essere corrisposta indipendentemente dalle presenze e da una quota giornaliera che dovrà invece essere corrisposta in base alle presenze. Si raggiunge il totale della tariffa al 15° giorno di presenza.
- b) chi usufruisce del prescuola dovrà corrispondere il relativo corrispettivo con le modalità stabilite dal concessionario e comunque in non meno di due rate anticipate per l'intero anno.
- c) Per il solo mese d'inserimento è prevista, indipendentemente dalla retta mensile ordinaria assegnata all'utente, una quota giornaliera di pagamento omnicomprendente, suddivisa per fasce di reddito. In questo caso il Comune erogherà alla ditta un'integrazione alle rette pagate dagli utenti, tale da ricondurre al compenso unitario mensile di aggiudicazione riferito alla frequenza a tempo parziale. L'integrazione comunale verrà ridotta del 50% qualora l'inserimento avvenga dopo il 15° giorno del mese a seguito di scelte organizzative del concessionario.
- d) la famiglia può recedere dal servizio comunicandolo per iscritto alla ditta, e per conoscenza al Comune, entro il giorno 25 del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare. Il ritardo comporterà la corresponsione della quota fissa anche per il mese successivo, salvo il caso di tempestiva sostituzione che consenta di addebitare la retta al soggetto subentrante.
- e) Il mancato pagamento della retta entro la scadenza e nella misura dovuta per almeno due mensilità, potrà comportare decadenza dall'assegnazione del posto, con conseguenti dimissioni d'ufficio dell'utente moroso, ad eccezione di famiglie in situazione di disagio socio-economico accertata dai servizi preposti. In tale caso ne va data comunicazione anticipata al Comune che può assumersi l'onere delle relative rette o parte di esse.
- f) i ripetuti ritardi nei pagamenti potranno comportare l'applicazione di una indennità di mora pari all'1% della quota fissa.
- g) per gli eventuali servizi aggiuntivi le rette massime sono definite in sede di offerta e andranno corrisposte sulla base delle modalità di pagamento stabilite dal concessionario.

La ditta, nelle more delle procedure di sostituzione dei bambini, ha diritto alla sola quota integrativa relativa all'utente rinunciatario, salvo quanto previsto dal precedente articolo 2.

I corrispettivi relativi all'eventuale integrazione nella gestione delle attività educative ed ausiliarie nel caso di assenze del personale comunale degli asili nido Oasi e Romero e di eventuale sostegno in caso di inserimento nei medesimi nidi e nei due centri per l'infanzia "44 Gatti" e "Girotondo" di bambini con disabilità saranno riconosciuti dal Comune sulla base del corrispettivo orario, come determinato a seguito di gara e delle ore effettivamente richieste ed effettuate nel mese di riferimento.

Qualora il numero complessivo di bambini iscritti ed inseriti dovesse scendere sotto al 35% di quello previsto a regime ed il Comune non ritenga di recedere dalla concessione, il Comune stesso potrà riconoscere alla ditta un equo indennizzo commisurato al numero dei posti effettivamente non coperti.

Nel caso la ditta non ritenga conveniente tale indennizzo, potrà recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno scolastico in corso.

Qualora lo Stato, la Regione e/o altri Enti Pubblici riconoscano contributi inerenti la gestione del servizio in concessione, in particolare contributi alle spese correnti di gestione dei centri per l'infanzia con pasto e sonno, il Comune li tratterà interamente, salvo quella parte di contributo relativa ai posti gestiti in regime privatistico. Nel caso in cui vengano riconosciuti contributi inerenti servizi aggiuntivi eventualmente attivati, spetteranno interamente al gestore.

ARTICOLO 25

REVISIONE PREZZI.

La revisione degli importi di aggiudicazione sarà effettuata con cadenza annuale a partire dal secondo anno e sarà operata in base ai dati che saranno pubblicati dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 4 lettera c e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.

In mancanza di tali dati, la revisione sarà calcolata considerando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La prima revisione opererà dal secondo anno di servizio sulla base dello scostamento percentuale verificatosi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La richiesta di revisione prezzi nei termini sopra indicati dovrà essere inoltrata dal concessionario all'Amministrazione, mediante raccomandata A. R. entro il mese precedente a quello di adeguamento.

ARTICOLO 26

PAGAMENTI.

Il pagamento delle quote ad integrazione delle rette avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura della ditta, alla quale sarà allegato l'elenco dei bambini ospitati nel mese precedente, l'indicazione sintetica delle loro presenze e la somma dovuta per ognuno di loro.

Analogamente sarà liquidata l'eventuale integrazione nella gestione delle attività educative ed ausiliarie nel caso di assenze del personale comunale degli asili nido Oasi e Romero e di eventuale sostegno in caso di inserimento nei medesimi nidi e nei due centri per l'infanzia di bambini con disabilità; alla fattura dovrà essere allegato il numero delle ore di servizio prestate nelle singole strutture.

L'Ufficio Servizi Educativi, ricevuta la fattura, effettua gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvede alla liquidazione del compenso nei termini di cui all'art.4 c.1 di cui al D.Lgs. 231/2002. La liquidazione avverrà nei termini di legge, fermo restando che l'Amministrazione potrà provvedere al pagamento soltanto previa acquisizione

d'ufficio di un DURC regolare. Il rilascio da parte dello Sportello Unico di un Durc irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito; pertanto non decorreranno interessi moratori in favore della ditta concessionaria fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva della stessa.

Il Comune, oltre alla liquidazione dei compensi, provvede pure all'irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni, come disciplinato dal precedente art.12.

La fattura relativa all'ultimo periodo di svolgimento del servizio verrà liquidata solo previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria dovrà adempiere alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L.n.136/2010 e s.mm.ii.

I costi fissi per la sicurezza di cui al DUVRI saranno liquidati in quote mensili posticipate in misura fissa di 1/11 (un undicesimo) dell'importo annuale.

ARTICOLO 27 COMPETENZA E CONTROVERSIE.

Il Comune è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, nel bando di gara e nell'allegato disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione della presente concessione, si considera competente il foro di Ancona.

Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti verrà regolata ai sensi dell'art.239 e seguenti del D.Lgs.n.163/2006.

ARTICOLO 28 STIPULA DEL CONTRATTO.

La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, che sarà redatto in forma pubblica amministrativa, potrà avvenire solo previa acquisizione della certificazione antimafia e del DURC, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta.

ARTICOLO 29 NORME DI RIFERIMENTO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel bando si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia, che si applicano per il servizio in oggetto, nonché alle disposizioni del codice civile.

Si applicano inoltre l'art.30 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., le disposizioni in esso richiamate e le restanti disposizioni del codice dei contratti e del regolamento attuativo D.P.R.207/2010 e s.m.i. solo se espressamente richiamate nel presente capitolato.

Si applica inoltre il regolamento comunale dei servizi prima infanzia approvato con delibera di C.C. n.127 del 30/6/2005 e s.m.i. limitatamente agli artt. 4, 5, 11, 36 e 37 che qui richiamati costituiscono parte integrante del presente capitolato. Per i posti gestiti in forma privatistica si applicherà unicamente l'art.4 del suddetto regolamento.(v. estratto del regolamento allegato D).

COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1 – 60035 JESI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 Art.26 commi 3 e 5

Appalto:

Affidamento in concessione della gestione dei centri per l'infanzia del Comune di Jesi e del servizio di integrazione nella gestione delle attività educative e ausiliari in caso di assenza del personale comunale. Affidamento dal 01/09/2012 al 31/08/2014 presso i seguenti centri per l'infanzia di Jesi:

- “44 Gatti” – Via C. Baldassini, n. 10 (concessione della gestione);
- “Girotondo” - Via Nino Bixio, n. 2 (concessione della gestione)
- “Oasi” – Via Gobetti (concessione del servizio di integrazione)
- “Romero” – Via XX Luglio (concessione del servizio di integrazione)

TABELLA DI EMISSIONE

Data emissione	Revisione n°	Il Committente	Il Datore di lavoro dell'Azienda appaltatrice	Il tecnico estensore
03/04/2012	00			

SOMMARIO

1.	ASPETTI GENERALI	3
	Premessa	3
	Campo di applicazione	3
	Struttura del documento di valutazione	3
	Contenuti e riferimenti legislativi	3
	Metodologia di valutazione dei rischi	5
	Costi relativi alla sicurezza	7
2.	DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO VALUTAZIONE RISCHI STANDARD	9
3.	RISCHI DA INTERFERENZE.	23
4.	ADEMPIMENTI.....	24
5.	COSTI DELLA SICUREZZA.....	24
6.	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E PER LE EMERGENZE	25
7.	PROCEDURE ED ISTRUZIONI.....	26
	Procedure in caso di incendio interno	26
	Procedure in caso di fuga di gas metano interna ai locali di lavoro	27
	Procedura in caso di emergenza medica (malore, infortunio, ecc.)	27
	Procedure in caso di emergenza chimica interna che necessiti di confinamento	28
	Procedura in caso di sversamento di agenti chimici pericolosi	28
	Procedura in caso di allagamento	29
	Procedura in caso di alluvione.....	30
	Procedura in caso di tromba d'aria	30
	Procedura in caso di terremoto.....	31

1. ASPETTI GENERALI

Premessa

Il Comune di Jesi si pone come obiettivo quello di minimizzare il rischio di incidenti e/o infortuni durante l'esecuzione di attività affidate in incarico a ditte esterne/lavoratori autonomi. La sicurezza del lavoro risponde ad un interesse prioritario del Comune, sia per ragioni sociali, morali e d'immagine, che per ragioni pratiche di regolarità e puntualità nella realizzazione dei lavori. Con il presente documento il Comune di Jesi intende inoltre garantire il rispetto, da parte dell'impresa esterna / lavoratori autonomi, dei regolamenti e delle procedure interne finalizzate a tutelare la sicurezza fisica dei lavoratori e dei propri beni. Relativamente a tale obiettivo, per quanto non specificatamente riportato nel presente, si dovrà fare riferimento al referente del Comune di Jesi Dott. Mauro Torelli (Dirigente).

Campo di applicazione

La presente si applica in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Struttura del documento di valutazione

Il presente documento comprende gli adempimenti previsti dall'art. 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08, è suddiviso per paragrafi che di seguito vengono descritti:

- Par. 01 aspetti generali con l'illustrazione delle metodologie di valutazione;
- Par. 02 elenco delle tipologie lavorative svolte da ditte esterne;
- Par. 03 suddivisa per lavorazioni che le ditte esterne/lav. autonomi andranno a svolgere; in ognuna vengono riportate: la valutazione dei rischi dovuti da interferenze e le misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione al minimo di detti rischi. Al termine di ogni lavorazione viene riportata l'eventuale stima dei costi.

Contenuti e riferimenti legislativi

Il presente documento costituisce adempimento ai commi 3 e 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08:

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

COMUNE DI JESI CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA	Revisione 00 del 03/04/2012 Pagina 5 di 31
Articolo 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08		

Metodologia di valutazione dei rischi

I rischi da interferenze dall'ambiente di lavoro/reparto vengono analizzati come di seguito specificato:

- ⇒ indicazione del contratto/attività svolta da ditte esterne e successiva descrizione con eventuali riferimenti ai reparti frequentati;
- ⇒ valutazione dei rischi per la sicurezza e salute in tre fasi:
 1. individuazione dei rischi, sia per quanto attiene la salute che per la sicurezza
 2. Stima dell'entità del rischio
 3. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- ⇒ Individuazione e quantificazione dei costi per la sicurezza.

Per quanto riguarda il punto 2 della valutazione, R (rischio) è il prodotto tra la probabilità (P) ed il danno (D), di seguito si riportano le definizioni:

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

P	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili ▪ Non si sono mai verificati fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità ▪ Si sono verificati pochi fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si sono verificati altri fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si sono verificati altri fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

D	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> ▪ danno lieve
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incidente che non provoca ferite e/o malattie ▪ ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incidente/malattia mortale ▪ incidente mortale multiplo

COMUNE DI JESI CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA	Revisione 00 del 03/04/2012 Pagina 6 di 31
Articolo 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08		

Rischio:

probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni:

P					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D

DOVE

R > 8	Rischio elevato
4 ≤ R ≤ 8	Rischio medio
2 ≤ R ≤ 3	Rischio basso
R = 1	Rischio minimo

I rischi valutati sono:

RISCHI PER LA SICUREZZA	RISCHI PER LA SALUTE
VIE DI CIRCOLAZIONE, STATO DEI PAVIMENTI E DEI PASSAGGI	ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
PRESENZA DI SCALE ED OPERE PROVVISORIALI	ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI
RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
LUOGHI DI DEPOSITO	ESPOSIZIONE AL RUMORE, INFRASUONI, ULTRASUONI
RISCHIO ELETTRICO	ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE	MICROCLIMA
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
RISCHIO D'INCENDIO E/O ESPLOSIONE	

N.B.: I fattori di rischio possono essere diversi rispetto a quelli di cui sopra, a seconda delle esigenze aziendali (es. metodologie di valutazione differenti).

Costi relativi alla sicurezza

Così come previsto dall'art. 26 c 5 primo capoverso, per la quantificazione dei costi della sicurezza riferiti allo specifico appalto, vengono prese in considerazione due tipologie di rischio:

- ⇒ Rischi da interferenze tra le varie ditte/lavoratori autonomi presenti;
- ⇒ Rischi trasmissibili dall'ambiente di lavoro SOLO qualora esulino dai rischi specifici e prevedibili della normale attività della ditta appaltatrice e non siano ragionevolmente valutabili dal datore di lavoro della stessa ditta (es. qualora un elettricista operi in un ambiente con presenza di rischi biologici, i DPI conseguenti sono costi della sicurezza).

La stima dei costi è specifica per ogni contratto e analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata Provincia di Ancona.

COMUNE DI JESI CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA	Revisione 00 del 03/04/2012 Pagina 8 di 31
Articolo 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08		

COSTI PER LA SICUREZZA STIMATI CON PREZZI UNITARI

Qualora in fase di contrattazione non siano quantificabili i singoli costi della sicurezza (es. per un contratto di manutenzione non è spesso possibile stabilire quali e quanti interventi debbano essere realizzati per la durata del contratto e di conseguenza non possono essere individuati esattamente i singoli costi), verranno indicati dei prezzi unitari omettendo quantità e totale.

Successivamente, prima dello svolgimento della specifica attività, si provvederà ad una definizione più precisa (ed eventualmente ad una integrazione se le attività non erano contemplate) riportando le risultanze in un verbale che costituirà integrazione alla presente.

Si precisa inoltre che in caso di subappalto, qualora autorizzato, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra la ditta aggiudicataria e l'eventuale subappaltatore o subappaltatori.

COSTI PER LA SICUREZZA NON PRESENTI

Qualora non siano individuabili costi per la sicurezza, tale conclusione verrà riportata nel par. 03. Tuttavia non essendo escludibile che, prima della data prevista per l'inizio effettivo dei lavori e, successivamente, durante la durata degli stessi, possano intervenire variazioni ambientali od operative, inizialmente non prevedibili, comportanti rischi aggiuntivi, il valore economico di eventuali misure di sicurezza (apprestamenti, DPI, ecc.) per rischi aggiuntivi interferenziali, rispetto a quelli specifici dell'Impresa Appaltatrice, che saranno determinate dalla necessità di cooperazione ed ulteriore coordinamento, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 26 D. Lgs 81/2008, saranno stabiliti in un modulo specifico, nel caso in cui l'Impresa Appaltatrice vi provveda autonomamente.

COMUNE DI JESI CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA	Revisione 00 del 03/04/2012 Pagina 9 di 31
Articolo 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08		

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO VALUTAZIONE RISCHI STANDARD

Di seguito vengono elencati i lavori oggetto di concessione che verranno svolti dalla ditta appaltatrice ed i lavori di manutenzione ordinaria che verranno svolti da ditte rientranti nelle eccezioni previste dal comma 3 bis. In questi casi nel par. 03 non verranno valutati i rischi da interferenze, ferma restando la cooperazione e coordinamento che verranno attuati mediante verbali e documenti specifici. Mentre per i due casi previsti in appalto e rientranti nell'art. 3-ter viene fatta una valutazione ricognitiva dei rischi standard.

CENTRO "44 GATTI"

Indirizzo locali: Costa Baldassini, n. 10.

Descrizione dei luoghi: locali ubicati al piano primo con corte esclusiva esterna, caldaia interna a gas metano.

Servizio in concessione: appalto del servizio di concessione della gestione del centro comunale per l'infanzia dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2014, con pasto e riposo, per n. 28 fino ad un massimo di 30 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Sono previste le iscrizioni per il tempo pieno dalle 8,00 alle 16,00 e per il tempo parziale dalle 8,00 alle 13,00. E' possibile l'estensione di personale in caso di necessità per attività di supporto per l'inserimento di bambini con disabilità.

Il calendario di apertura annuale prevede l'apertura per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con inizio dalla prima settimana di settembre fino all'ultima settimana di giugno, per complessive 40 settimane. I giorni di chiusura saranno nei periodi natalizio e pasquale e quelli stabiliti dal calendario scolastico regionale.

E' previsto un servizio di pre-asilo dalle 7,30 alle 8,00, per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di giugno, per complessive 40 settimane.

LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE/LAVORATORI AUTONOMI	ART. 26 comma 3 bis
MEDICINA PEDIATRICA: ASUR N. 5 - JESI	X
GESTIONE CALORE: CPL CONCORDIA	X
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI: COMUNE JESI	X

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

RISCHI PER LA SICUREZZA

VIE DI CIRCOLAZIONE, STATO DEI PAVIMENTI E DEI PASSAGGI					
Descrizione rischio					
Inciampo dovuto a deposito di materiali lungo le vie di circolazione					
Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ I materiali, a meno di specifiche autorizzazioni, dovranno essere depositati nelle aree previste e non lungo le vie di circolazione. ⇒ L'operatore dovrà recintare o delimitare in maniera chiaramente visibile l'area interessata dai lavori. ⇒ Quando necessario si dovranno apporre cartelli indicanti i rischi presenti conseguenti ai lavori in esecuzione ed il divieto di accesso all'area interessata. ⇒ E' assolutamente vietato depositare qualsiasi tipo di materiale davanti ad estintori, porte, uscite e vie d'esodo.					
Descrizione rischio					
Scivolamento dovuto a spanti di liquidi nella zona d'intervento.					
Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ Si prevede la regolare pulizia della pavimentazione dei locali, al fine di garantire le normali condizioni di igiene, e l'immediata bonifica di eventuali sostanze e/o prodotti accidentalmente caduti a terra. ⇒ Quando necessario si dovranno apporre cartelli indicanti i rischi presenti conseguenti ai lavori in esecuzione.					

PRESENZA DI SCALE ED OPERE PROVVISORIALI					
Descrizione rischio					
Caduta di materiali dall'alto durante l'utilizzo di scale, urti contro persone o cose durante il trasporto a spalla.					
Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ Nel trasporto a spalla di scale portatili nella zona di lavoro interessata, tenerle inclinate, mai orizzontali, specie quando la visuale è limitata come ad esempio nelle svolte. ⇒ A fine dell'uso, ogni scala portatile va riposta in maniera da non creare intralcio. ⇒ L'operatore dovrà segnalare (ed eventualmente delimitare) in maniera chiaramente visibile l'area interessata dei lavori. ⇒ Chiunque sostis in prossimità di lavoratori che operano in quota deve utilizzare il casco di protezione.					

RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO					
Descrizione rischio					
Proiezione di schegge e/o scintille e/o particelle di materiale durante l'uso delle attrezzature.					
Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ Sfasare temporalmente le lavorazioni se possibile. ⇒ Posizionarsi in modo tale che le scintille e/o particelle di materiale schegge non interessino lavoratori di altre ditte o della committenza.					
Descrizione rischio					
Contatto con organi lavoratori per non corretta messa in sicurezza degli impianti o delle macchine.					
Probabilità	1	Danno	4	Rischio (P x D)	4
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					

- ⇒ Acquisizione della documentazione tecnica necessaria per la programmazione dell'intervento.
- ⇒ Coordinamento con il personale Aziendale.
- ⇒ Messa in sicurezza attraverso l'applicazione del lucchetto sull'interruttore principale che comanda la parte d'impianto oggetto d'intervento e l'apposizione di idonea cartellonistica.

LUOGHI DI DEPOSITO

Descrizione rischio

Non si mette a disposizione un deposito fisso; eventuali materiali necessari alle lavorazioni oggetto dell'appalto potranno essere posizionati nei pressi dell'area di volta in volta interessata alle attività (previo avvallo da parte del Direttore tecnico). Considerate le operazioni sopra descritte sussiste il rischio di inciampo, urto, caduta materiale.

Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
-------------	---	-------	---	-----------------	---

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

- ⇒ Organizzare il deposito in maniera ordinata;
- ⇒ Al termine delle lavorazioni è necessario rimuovere eventuali depositi di materiali.
- ⇒ In nessun caso, e per nessun motivo, dovrà essere abbandonato materiale o attrezzature all'interno dello stabilimento.
- ⇒ Divieto per i lavoratori non interessati all'operatività di sostare nei pressi della zona di lavorazione durante le operazioni di deposito e prelievo dei materiali.

RISCHIO ELETTRICO

Descrizione rischio

Elettrocuzione per non corretta messa in sicurezza degli impianti o delle macchine, durante gli interventi di manutenzione, in caso di mancata cooperazione e coordinamento tra le parti.

Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
-------------	---	-------	---	-----------------	---

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

- ⇒ Acquisizione della documentazione tecnica necessaria per la programmazione dell'intervento.
- ⇒ Coordinamento con il personale della manutenzione
- ⇒ Messa in sicurezza attraverso l'applicazione del lucchetto sull'interruttore principale che comanda la parte d'impianto oggetto d'intervento e l'apposizione di idonea cartellonistica.

APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE

Descrizione rischio

Durante gli interventi di manutenzione, sono individuabili dei rischi tipici dell'attività e non oggetto della presente valutazione e dei rischi che possono concretizzarsi in caso di mancata cooperazione e coordinamento tra le parti:
Proiezione o contatto con prodotti per la non corretta bonifica degli impianti in pressione.

Probabilità	1	Danno	4	Rischio (P x D)	4
-------------	---	-------	---	-----------------	---

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

- ⇒ Acquisizione della documentazione tecnica necessaria per la programmazione dell'intervento.
- ⇒ Coordinamento con il personale Comunale
- ⇒ Bonifica preventiva dell'impianto e messa in sicurezza (coordinarsi con il responsabile manutenzioni).

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione rischio

Non sono presenti.

Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
-------------	--	-------	--	-----------------	--

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

- ⇒

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Descrizione rischio

Le vie di circolazione interna sono solo pedonali.

Probabilità

Danno

Rischio (P x D)

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

RISCHIO D'INCENDIO E/O ESPLOSIONE

Descrizione rischio

In alcune aree possono essere presenti materiali combustibili e sostanze infiammabili. Si può concretizzare quindi il possibile rischio d'incendio o esplosione, qualora l'operatore (ma anche altre persone eventualmente nei pressi) introducano incautamente od accidentalmente fonti d'ignizione quali fiamme libere, scintille, ecc.

Probabilità

1

Danno

3

Rischio (P x D)

3

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

- ⇒ E' assolutamente vietato fumare.
- ⇒ Utilizzare attrezzi adatti in funzione della zona ATEX presente (coordinarsi col Direttore tecnico).
- ⇒ Qualora per esigenze di lavorazione sia necessario l'impiego di attrezzature che producono scintille o fiamme libere, coordinarsi col Direttore tecnico; in generale sarà necessario impedire fisicamente il contatto tra i materiali combustibili/prodotti infiammabili e le sorgenti d'innesco.
- ⇒ A seguito dell'ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, è previsto che ciascun lavoratore abbandoni nel più breve tempo possibile la propria postazione di lavoro, raggiungendo il luogo sicuro.

RISCHI PER LA SALUTE

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Descrizione rischio

La manutenzione su alcune parti d'impianto comporta la possibilità di esposizione ad agenti chimici anche pericolosi

Probabilità

1

Danno

3

Rischio (P x D)

3

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

- ⇒ E' assolutamente vietato fumare.
- ⇒ Consultarsi col responsabile manutenzioni.
- ⇒ Consultazione delle schede di sicurezza dei prodotti.
- ⇒ Bonifica preventiva (se necessaria)
- ⇒ Eventuale utilizzo di DPI specifici.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI

Descrizione rischio

Non si ritiene significativo il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni per il lavoratore.

Probabilità

Danno

Rischio (P x D)

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

⇒

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Descrizione rischio

Non è possibile escludere che, in circostanze particolari, si possano realizzare le seguenti condizioni:

- presenza di persone portatrici di agenti infettanti (es. batteri e virus) a trasmissione aerea
- presenza di batteri a causa di scarsa igiene delle superfici e dei pavimenti

Probabilità	1	Danno	3	Rischio (P x D)	3
-------------	---	-------	---	-----------------	---

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

Al fine di prevenire le patologie citate e tutelare la salute delle persone presenti, si deve prevedere:

- ⇒ pulizia ed igienizzazione giornaliera degli ambienti di lavoro;
- ⇒ aerazione periodica dei locali di lavoro mediante l'apertura delle finestrate presenti.

ESPOSIZIONE AL RUMORE, INFRASUONI, ULTRASUONI

Descrizione rischio

Rumore: all'interno dei locali l'esposizione al rumore è al di sotto del limite degli 80 dB(A) e non si ravvisano pertanto rischi per la salute delle persone.
Infrasuoni: non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.
Ultrasuoni: non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.

Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
-------------	--	-------	--	-----------------	--

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

⇒

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Descrizione rischio

Non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.

Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
-------------	--	-------	--	-----------------	--

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

⇒

MICROCLIMA

Descrizione rischio

Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto i locali risultano riscaldati durante l'inverno.

Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
-------------	--	-------	--	-----------------	--

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

⇒

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Descrizione rischio

Non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.

Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
-------------	--	-------	--	-----------------	--

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

⇒

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Descrizione rischio

Non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.

Probabilità

Danno

Rischio (P x D)

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

⇒

CENTRO “GIROTONDO”

Indirizzo locali: Via Nino Bixio, n. 2.

Descrizione dei luoghi: locali ubicati al piano rialzato con corte esclusiva esterna, centrale termica a gas metano con accesso dall'esterno.

Servizio in concessione: appalto del servizio di concessione della gestione del centro comunale per l'infanzia dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2014), con pasto e riposo, per n. 32 fino ad un massimo di 39 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Sono previste le iscrizioni per il tempo pieno dalle 8,00 alle 16,00 e per il tempo parziale dalle 8,00 alle 13,00. E' possibile l'estensione di personale in caso di necessità per attività di supporto per l'inserimento di bambini con disabilità.

Il calendario di apertura annuale prevede l'apertura per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con inizio dalla prima settimana di settembre fino all'ultima settimana di giugno, per complessive 40 settimane. I giorni di chiusura saranno nei periodi natalizio e pasquale e quelli stabiliti dal calendario scolastico regionale.

E' previsto un servizio di pre-asilo dalle 7,30 alle 8,00, per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di giugno, per complessive 40 settimane.

LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE/LAVORATORI AUTONOMI	ART. 26 comma 3 bis
MEDICINA PEDIATRICA: ASUR N. 5 - JESI	X
GESTIONE CALORE: CPL CONCORDIA	X
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI: COMUNE JESI	X

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

RISCHI PER LA SICUREZZA

VIE DI CIRCOLAZIONE, STATO DEI PAVIMENTI E DEI PASSAGGI					
Descrizione rischio					
Inciampo dovuto a deposito di materiali lungo le vie di circolazione					
Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ I materiali, a meno di specifiche autorizzazioni, dovranno essere depositati nelle aree previste e non lungo le vie di circolazione. ⇒ L'operatore dovrà recintare o delimitare in maniera chiaramente visibile l'area interessata dai lavori. ⇒ Quando necessario si dovranno apporre cartelli indicanti i rischi presenti conseguenti ai lavori in esecuzione ed il divieto di accesso all'area interessata. ⇒ E' assolutamente vietato depositare qualsiasi tipo di materiale davanti ad estintori, porte, uscite e vie d'esodo.					
Descrizione rischio					
Scivolamento dovuto a spanti di liquidi nella zona d'intervento.					
Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ Si prevede la regolare pulizia della pavimentazione dei locali, al fine di garantire le normali condizioni di igiene, e l'immediata bonifica di eventuali sostanze e/o prodotti accidentalmente caduti a terra. ⇒ Quando necessario si dovranno apporre cartelli indicanti i rischi presenti conseguenti ai lavori in esecuzione.					

PRESENZA DI SCALE ED OPERE PROVVISORIALI					
Descrizione rischio					
Caduta di materiali dall'alto durante l'utilizzo di scale, urti contro persone o cose durante il trasporto a spalla.					
Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ Nel trasporto a spalla di scale portatili nella zona di lavoro interessata, tenerle inclinate, mai orizzontali, specie quando la visuale è limitata come ad esempio nelle svolte. ⇒ A fine dell'uso, ogni scala portatile va riposta in maniera da non creare intralcio. ⇒ L'operatore dovrà segnalare (ed eventualmente delimitare) in maniera chiaramente visibile l'area interessata dei lavori. ⇒ Chiunque soste in prossimità di lavoratori che operano in quota deve utilizzare il casco di protezione.					

RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO					
Descrizione rischio					
Proiezione di schegge e/o scintille e/o particelle di materiale durante l'uso delle attrezzature.					
Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ Sfasare temporalmente le lavorazioni se possibile. ⇒ Posizionarsi in modo tale che le scintille e/o particelle di materiale schegge non interessino lavoratori di altre ditte o della committenza.					
Descrizione rischio					
Contatto con organi lavoratori per non corretta messa in sicurezza degli impianti o delle macchine.					
Probabilità	1	Danno	4	Rischio (P x D)	4
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ Acquisizione della documentazione tecnica necessaria per la programmazione dell'intervento.					

- ⇒ Coordinamento con il personale Aziendale.
- ⇒ Messa in sicurezza attraverso l'applicazione del lucchetto sull'interruttore principale che comanda la parte d'impianto oggetto d'intervento e l'apposizione di idonea cartellonistica.

LUOGHI DI DEPOSITO

Descrizione rischio

Non si mette a disposizione un deposito fisso; eventuali materiali necessari alle lavorazioni oggetto dell'appalto potranno essere posizionati nei pressi dell'area di volta in volta interessata alle attività (previo avvallo da parte del Direttore tecnico). Considerate le operazioni sopra descritte sussiste il rischio di inciampo, urto, caduta materiale.

Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
-------------	---	-------	---	-----------------	---

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

- ⇒ Organizzare il deposito in maniera ordinata;
- ⇒ Al termine delle lavorazioni è necessario rimuovere eventuali depositi di materiali.
- ⇒ In nessun caso, e per nessun motivo, dovrà essere abbandonato materiale o attrezzature all'interno dello stabilimento.
- ⇒ Divieto per i lavoratori non interessati all'operatività di sostare nei pressi della zona di lavorazione durante le operazioni di deposito e prelievo dei materiali.

RISCHIO ELETTRICO

Descrizione rischio

Elettrocuzione per non corretta messa in sicurezza degli impianti o delle macchine, durante gli interventi di manutenzione, in caso di mancata cooperazione e coordinamento tra le parti.

Probabilità	1	Danno	2	Rischio (P x D)	2
-------------	---	-------	---	-----------------	---

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

- ⇒ Acquisizione della documentazione tecnica necessaria per la programmazione dell'intervento.
- ⇒ Coordinamento con il personale della manutenzione
- ⇒ Messa in sicurezza attraverso l'applicazione del lucchetto sull'interruttore principale che comanda la parte d'impianto oggetto d'intervento e l'apposizione di idonea cartellonistica.

APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE

Descrizione rischio

Durante gli interventi di manutenzione, sono individuabili dei rischi tipici dell'attività e non oggetto della presente valutazione e dei rischi che possono concretizzarsi in caso di mancata cooperazione e coordinamento tra le parti:
Proiezione o contatto con prodotti per la non corretta bonifica degli impianti in pressione.

Probabilità	1	Danno	4	Rischio (P x D)	4
-------------	---	-------	---	-----------------	---

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

- ⇒ Acquisizione della documentazione tecnica necessaria per la programmazione dell'intervento.
- ⇒ Coordinamento con il personale Comunale
- ⇒ Bonifica preventiva dell'impianto e messa in sicurezza (coordinarsi con il responsabile manutenzioni).

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Descrizione rischio

Non sono presenti.

Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
-------------	--	-------	--	-----------------	--

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

⇒

COMUNE DI JESI CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA	Revisione 00 del 03/04/2012 Pagina 18 di 31
Articolo 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08		

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO					
Descrizione rischio					
<ul style="list-style-type: none"> • Durante l'accesso all'area esterna del Centro, sono individuabili i seguenti rischi: • Investimento di persone a terra durante la guida del veicolo • Scontri con altri mezzi in transito • Urti con strutture fisse 					
Probabilità	2	Danno	3	Rischio (P x D)	6
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ All'interno dello Centro è obbligatoria la circolazione A PASSO D'UOMO, nel rispetto del Codice della strada. ⇒ Porre attenzione ad eventuali ostacoli fissi, agli altri mezzi contemporaneamente circolanti, nonché a punti ciechi; in questo caso segnalare la propria presenza con il clacson. ⇒ Qualora siano necessarie manovre del mezzo, richiedere aiuto al personale AZIENDALE, tuttavia le persone a terra devono rimanere a distanza di sicurezza e sempre visibili.					

RISCHIO D'INCENDIO E/O ESPLOSIONE					
Descrizione rischio					
In alcune aree sono presenti materiali combustibili e sostanze infiammabili. Si può concretizzare quindi il possibile rischio d'incendio o esplosione, qualora l'operatore (ma anche altre persone eventualmente nei pressi) introducano incautamente od accidentalmente fonti d'ignizione quali fiamme libere, scintille, ecc.					
Probabilità	1	Danno	3	Rischio (P x D)	3
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ E' assolutamente vietato fumare. ⇒ Utilizzare attrezzi adatti in funzione della zona ATEX presente (coordinarsi col Direttore tecnico). ⇒ Qualora per esigenze di lavorazione sia necessario l'impiego di attrezzature che producono scintille o fiamme libere, coordinarsi col Direttore tecnico; in generale sarà necessario impedire fisicamente il contatto tra i materiali combustibili/prodotti infiammabili e le sorgenti d'innescio. ⇒ A seguito dell'ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, è previsto che ciascun lavoratore abbandoni nel più breve tempo possibile la propria postazione di lavoro, raggiungendo il luogo sicuro.					

RISCHI PER LA SALUTE

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI					
Descrizione rischio					
La manutenzione su alcune parti d'impianto comporta la possibilità di esposizione ad agenti chimici anche pericolosi					
Probabilità	1	Danno	3	Rischio (P x D)	3
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒ E' assolutamente vietato fumare. ⇒ Consultarsi col responsabile manutenzioni. ⇒ Consultazione delle schede di sicurezza dei prodotti. ⇒ Bonifica preventiva (se necessaria) ⇒ Eventuale utilizzo di DPI specifici.					

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI					
Descrizione rischio					
Non si ritiene significativo il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni per il lavoratore.					
Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒					

COMUNE DI JESI CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA	Revisione 00 del 03/04/2012 Pagina 19 di 31
Articolo 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08		

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI					
Descrizione rischio					
Non è possibile escludere che, in circostanze particolari, si possano realizzare le seguenti condizioni:					
<ul style="list-style-type: none"> - presenza di persone portatrici di agenti infettanti (es. batteri e virus) a trasmissione aerea - presenza di batteri a causa di scarsa igiene delle superfici e dei pavimenti 					
Probabilità	1	Danno	3	Rischio (P x D)	3
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
Al fine di prevenire le patologie citate e tutelare la salute delle persone presenti, si deve prevedere:					
⇒ pulizia ed igienizzazione giornaliera degli ambienti di lavoro;					
⇒ aerazione periodica dei locali di lavoro mediante l'apertura delle finestrate presenti.					

ESPOSIZIONE AL RUMORE, INFRASUONI, ULTRASUONI					
Descrizione rischio					
Rumore: all'interno dei locali l'esposizione al rumore è al di sotto del limite degli 80 dB(A) e non si ravvisano pertanto rischi per la salute delle persone.					
Infrasuoni: non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.					
Ultrasuoni: non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.					
Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒					

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI					
Descrizione rischio					
Non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio					
Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒					

MICROCLIMA					
Descrizione rischio					
Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto i locali risultano riscaldati durante l'inverno.					
Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒					

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI					
Descrizione rischio					
Non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.					
Probabilità		Danno		Rischio (P x D)	
Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze					
⇒					

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Descrizione rischio

Non sono individuabili particolari problemi rispetto a questa tipologia di rischio.

Probabilità

Danno

Rischio (P x D)

Misure di prevenzione e protezione atte a ridurre/eliminare i rischi dovuti ad interferenze

⇒

COMUNE DI JESI CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA	Revisione 00 del 03/04/2012 Pagina 21 di 31
Articolo 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08		

CENTRO “OASI”

Indirizzo locali: Via Gobetti.

Descrizione dei luoghi: locali ubicati al piano terra con corte esclusiva esterna, centrale termica a gas metano con accesso dall'esterno, lavanderia asciugatura interna alimentata a gas metano, cucina interna a gas metano.

Servizio in concessione: servizio di supplenza in caso di assenza al personale di ruolo, educativo ed ausiliario, dipendente del Comune di Jesi.

LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE/LAVORATORI AUTONOMI	ART. 26 comma 3 bis
MEDICINA PEDIATRICA: ASUR N. 5 - JESI	X
GESTIONE CALORE: CPL CONCORDIA	X
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI: COMUNE JESI	X
MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO: JANUS ANTINCENDIO - FABRIANO	X
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE: COMUNE DI JESI	X

LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE/LAVORATORI AUTONOMI	Ditta esterna
SERVIZIO DI CUCINA INTERNO CON PREPARAZIONE PASTI: JESI SERVIZI	X

CENTRO “ROMERO”

COMUNE DI JESI CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA	Revisione 00 del 03/04/2012 Pagina 22 di 31
Articolo 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08		

Indirizzo locali: Via XX Luglio.

Descrizione dei luoghi: locali ubicati al piano terra e rialzato con corte esclusiva esterna, centrale termica a gas metano con accesso dall'esterno, lavanderia, cucina interna a gas metano.

Servizio in concessione: servizio di supplenza in caso di assenza al personale di ruolo, educativo ed ausiliario, dipendente del Comune di Jesi.

LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE/LAVORATORI AUTONOMI	ART. 26 comma 3 bis
MEDICINA PEDIATRICA: ASUR N. 5 - JESI	X
GESTIONE CALORE: CPL CONCORDIA	X
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI: COMUNE JESI	X
MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO: JANUS ANTINCENDIO - FABRIANO	X
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE: COMUNE DI JESI	X

LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE/LAVORATORI AUTONOMI	Ditta esterna
SERVIZIO DI CUCINA INTERNO CON PREPARAZIONE PASTI: JESI SERVIZI	X

NB

QUALORA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' VENGANO IDENTIFICATE ULTERIORI LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE, SARA' NECESSARIO AGGIORNARE IL PRESENTE DOCUMENTO.

3. RISCHI DA INTERFERENZE.

3.1 PRESCRIZIONI GENERALI

L'impresa esterna titolare del contratto di concessione, per quanto di competenza, dovrà sempre garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, nel pieno rispetto delle normative vigenti sia per quanto riguarda le modalità operative, sia per quanto concerne le macchine e le attrezzature impiegate. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, si trovano o possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai lavori durante l'esecuzione degli stessi.

In particolare nei Centri "Oasi e Romero" è richiesto che la ditta esterna provveda a:

- comunicare preventivamente l'elenco con i nominativi dei lavoratori che saranno chiamati ad operare presso gli asili e, se necessario, aggiornarlo ad ogni variazione;
- se necessario, recintare o delimitare in maniera chiaramente visibile l'area interessata dai lavori;
- se necessario, apporre cartellonistica indicante i rischi presenti conseguenti ai lavori in esecuzione ed il divieto di accesso alla specifica area;
- vigilare affinché il proprio personale non frequenti aree diverse da quelle interessate dai lavori, salvo sussistano fondate necessità quali, ad esempio, segnalazioni di emergenza e/o richieste di soccorso;
- utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Segnalare immediatamente al responsabile del Comune di Jesi qualsiasi anomalia riscontrata in riferimento a macchine, attrezzature od impianti di proprietà del committente, eventualmente concessi in prestito d'uso alla ditta esterna;
- rispettare i divieti correlati alle zone classificate a rischio di esplosione ed orientati ad evitare la presenza di sorgenti d'innesco efficaci.

3.2 RISCHI DA INTERFERENZA

Le attività lavorative presso i centri "Oasi e Romero" presentano rischi da interferenza accettabili con l'osservanza delle seguenti misure di prevenzione:

- riunioni di coordinamento per i due centri per l'infanzia con date previste di attuazione il 31 agosto 2012 ed il 31 agosto 2013 tra il soggetto esecutore del servizio di concessione ed il soggetto controllore Comune di Jesi.

4. ADEMPIMENTI

- 1) Prima di consegnare i lavori o, comunque, prima che l'impresa esterna appaltatrice del servizio di concessione del servizio di gestione per la prima infanzia operi presso i centri "44 Gatti e Girotondo", deve integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei due luoghi in cui verrà espletato l'appalto. L'integrazione sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
- 2) Per gli altri due centri per l'infanzia "Oasi e Romero", dovrà essere svolto prima dell'inizio del servizio di sostituzione un incontro di cooperazione e coordinamento, nel rispetto del calendario sopra descritto, per le varie annualità, in collaborazione con il Responsabile del Comune di Jesi e delle altre ditte operanti nei due contesti lavorativi e redigere apposito verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto da tutti i Responsabili.

5. COSTI DELLA SICUREZZA

Le misure individuate per la riduzione dei rischi da interferenze comportano i seguenti costi della sicurezza per la ditta appaltatrice per il servizio nei due Centri per l'infanzia Oasi e Romero:

ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	COSTI PER LA SICUREZZA	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
1. Riunione di coordinamento per ogni anno Centro "Oasi": (3,00 h x 32,35 €/h) = 97,05 x anni 2 =	€. 194,10	Verbale di riunione
2. Riunione di coordinamento per ogni anno Centro "Romero": (3,00 h x 32,35 €/h) = 97,05 x anni 2 =	€. 194,10	Verbale di riunione
TOTALI COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO	€. 388,20	

6. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E PER LE EMERGENZE

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze.

E' necessario che il Datore di Lavoro o il delegato Referente di Sede assicurino:

la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc.

L'argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio.

In particolare per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti negli asili:

- ogni attività interna ed esterna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra il Referente di Contratto o suo Delegato e i responsabili del servizio di gestione;
- gli interventi manutentivi che comportano attività particolarmente rumorose, o che prevedono interruzione dell'elettricità o delle forniture di acqua e gas per lunghi periodi, dovranno svolgersi al di fuori dall'orario di funzionamento dell'istituzione scolastica. Anche le attività di manutenzione del verde all'esterno dell'area dovranno svolgersi senza che si verifichino interferenze con la didattica e la sicurezza dell'utenza. Occorre valutare preventivamente il rischio di proiezione di materiali causata da attività di sfalcio e manutenzione delle corti esterne o nelle aree con presenza di bambini, personale ed utenti, pertanto tali operazioni, così come le altre attività con rischio di proiezione di materiali, non devono avvenire negli orari di funzionamento della scuola o con attività didattiche in corso nelle immediate vicinanze;
- non lasciare all'interno dei locali degli asili, dopo averne fatto uso, materiali di pulizia, quali alcool o detersivi, contenitori di vernice, solventi o simili. Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell'area degli asili alla fine delle attività manutentive.

I bambini e i presenti non devono giocare o sostare presso la corte esterna annessa agli asili dopo che le piante o il prato abbiano subito trattamenti con diserbanti, pesticidi, fertilizzanti. Occorre, pertanto, segnalare e coordinare le attività con i referenti dei contesti lavorativi.

Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, ed impedire l'accesso ai non addetti. Lo scambio di informazioni con i responsabili degli asili prevederà che questi siano informati circa i lavori da attuare nell'ambito degli stessi. Occorre, pertanto, che siano individuati:

- i responsabili per la gestione delle emergenze;
- gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna;
- i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili al personale interno ed ai bambini.

A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "verbale di coordinamento" tra Responsabile del Servizio oggetto dell'appalto e l'Impresa appaltatrice.

7. PROCEDURE ED ISTRUZIONI

Si riportano le procedure alle quali si dovranno attenere i dipendenti delle aziende appaltatrici in caso di situazioni particolari.

Procedure in caso di incendio interno

Chiunque si accorga dell'incendio, anche in seguito all'attivazione del sistema automatico di allarme avverte direttamente o indirettamente il **Coordinatore** che si reca sul luogo dell'incendio e dispone lo **stato di pre-allarme** che consiste nel:

- avvertire gli addetti addestrati all'uso delle attrezzature di estinzione incendi, affinché intervengano immediatamente;
- interrompere immediatamente l'erogazione di gas (se presente) dal contatore esterno;
- interrompere immediatamente l'erogazione di corrente elettrica attraverso il dispositivo di sgancio generale;
- fare liberare immediatamente le linee telefoniche;
- avvertire i Vigili del Fuoco (115);
- avvertire a voce o per telefono i responsabili delle altre attività presenti nell'edificio o di quelle esterne che comunque potrebbe essere coinvolte nell'emergenza.

Se il fuoco è domato entro 10 minuti (**incendio contenuto**) il Coordinatore dispone lo **stato di cessato allarme** che consiste nel:

- avvertire i Vigili del fuoco (115) del cessato allarme;
- avvertire il personale del cessato allarme;
- verificare i danni provocati ad impianti elettrici, gas (se presente), macchinari.

Chiedere eventualmente (se necessario) agli enti gestori dell'erogazione gas ed energia elettrica.

Ripristinare le condizioni di agibilità e sicurezza dei locali, dichiarare la fine dell'emergenza.

Se il fuoco non è domato entro 10 minuti (**incendio generale**) o comunque non appare controllabile il Coordinatore dispone lo **stato di allarme** che consiste nel:

- avvertire i servizi esterni di pronto soccorso (118);

- attivare l'evacuazione e coordinare tutte le operazioni attinenti all'evacuazione;
- presidiare l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza;
- prepararsi a indirizzare i servizi di intervento esterni (fornire dettagli sull'emergenza, sulle attrezzature antincendio disponibili, su eventuali pericoli presenti, presenza di dispersi, ecc.), tenendosi quindi a loro disposizione;
- ripristinare le condizioni di agibilità e sicurezza dei locali, dichiarare la fine dell'emergenza.

Procedure in caso di fuga di gas metano interna ai locali di lavoro

Chiunque si accorga della presenza di gas si astiene dall'attivare o disattivare qualsiasi dispositivo elettrico;

avverte direttamente o indirettamente il Coordinatore che dispone lo stato di allarme che consiste nel:

- spegnere tutte le fiamme libere e le sigarette;
- interrompere l'erogazione del gas dal contatore esterno;
- aprire l'interruttore di sgancio generale dell'alimentazione elettrica solo se in area non già interessata dalla fuga di gas, e comunque non effettuare nessun'altra operazione elettrica;
- aprire immediatamente tutte le finestre;
- attivare l'evacuazione e coordinare la squadra di emergenza per tutte le operazioni attinenti (guida, accompagnamento, verifica del completamento dell'evacuazione);
- presidiare l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza;
- eliminare la causa della perdita, se si è in grado, anche attraverso l'intervento di un tecnico abilitato;

altrimenti telefonare, dall'esterno dei locali interessati dalla perdita, all'azienda del gas e ai Vigili del Fuoco e tenersi a disposizione dei servizi di intervento esterni;

ripristinare le condizioni di agibilità e sicurezza dei locali, dichiarare la fine dell'emergenza.

Procedura in caso di emergenza medica (malore, infortunio, ecc.)

Chiunque si accorga o abbia notizia di una persona coinvolta in un incidente o colta da malore se non è specificatamente formato si astiene da qualsiasi intervento sull'infortunato;

avverte il Coordinamento o il più vicino addetto al primo soccorso reperibile, che provvederanno ad intervenire con il pacchetto di medicazione/cassetta di pronto soccorso e/o, ove lo ritengano opportuno, a contattare il 118 per la richiesta di soccorso;

COMUNE DI JESI CONCESSIONE SERVIZI INFANZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – COSTI DELLA SICUREZZA	Revisione 00 del 03/04/2012 Pagina 28 di 31
Articolo 26 commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08		

resta a disposizione degli addetti alle emergenze o al coordinatore che devono ricostruire l'accaduto.

Procedure in caso di emergenza chimica interna che necessiti di confinamento

Chiunque si accorga o abbia notizia della presenza di gas, vapori o fumi tossici o di natura ignota nei dintorni dell'edificio avverte il Coordinatore che dispone lo stato di allarme che consiste nel:

- avvertire il personale dell'allarme
- predisporre il confinamento all'interno della sede per tutto il personale e i visitatori (chiusura porte e finestre anche tramite tamponamento con stracci bagnati o simili);
- interrompere immediatamente il funzionamento di tutti gli impianti di condizionamento e ventilazione se presenti;
- avvertire i Vigili del Fuoco (115) o la protezione civile;
- liberare le linee telefoniche;
- accendere la radio per sintonizzarsi su eventuali trasmissioni di comunicati (sulle frequenze specifiche nel Piano Provinciale di Protezione Civile, se esistente o comunque su reti a diffusione locale)
- verificare le condizioni di agibilità e sicurezza all'esterno, dichiarare la fine dell'emergenza.

In caso di emergenza per nube tossica, è necessario provvedere al confinamento all'interno dell'edificio ed evacuare solo in caso di assoluta necessità.

Il personale è tenuto ad assumere e far assumere tutte le misure di auto protezione individuale conosciute e sperimentate durante le esercitazioni. In particolare:

- rientrare nell'edificio liberando i piani bassi;
- chiudere le finestre e sigillarne gli interstizi con stracci bagnati;
- aspettare l'arrivo dei servizi di emergenza o le disposizioni delle autorità competenti attraverso il coordinatore delle emergenze;
- eventualmente tenere uno straccio o fazzoletto, possibilmente bagnato, sul naso.

Procedura in caso di sversamento di agenti chimici pericolosi

Chiunque si accorga o abbia notizia della presenza di uno sversamento di agenti chimici liquidi pericolosi all'interno dell'edificio avverte il Coordinatore che dispone lo stato di allarme che consiste nel:

- avvertire il personale dell'allarme;
- in caso di presenza di vapori infiammabili adottare le norme valide per le fughe di

gas;

- attivare l'evacuazione del personale non addetto all'emergenza e delle altre persone presenti e non protette e coordinare la squadra di emergenza per tutte le operazioni attinenti (guida, accompagnamento, verifica del completamento dell'evacuazione);
- verificare che all'interno dei locali interessati non siano rimaste persone;
- presidiare l'ingresso ai locali impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza;
- verificare se vi sono cause accertabili di perdita (valvole aperte, rotture visibili di tubazioni o contenitori, ecc.).

Se si è in grado di eliminare la causa dello sversamento in sicurezza:

dotare i lavoratori addetti all'intervento dei necessari DPI e attrezzature;

provvedere al blocco dello sversamento;

provvedere per quanto possibili ad assorbire lo sversamento, utilizzando le tecniche, i DPI e le attrezzature previste nella scheda dati di sicurezza dell'agente chimico in questione.

Se non si è in grado di eliminare la causa dello sversamento in sicurezza:

avvertire i servizi di intervento esterni (vigili del fuoco, ASL);

dotare i lavoratori addetti all'intervento dei necessari DPI e attrezzature;

provvedere per quanto possibile a contenere ed assorbire lo sversamento, utilizzando le tecniche, i DPI e le attrezzature previste nella scheda dati di sicurezza dell'agente chimico in questione.

In ogni caso al termine delle operazioni:

- ventilare i locali interessati dalla presenza dell'agente in fase liquida o vapore;
- pulire a fondo i pavimenti e le superfici interessate;
- ripristinare le condizioni di agibilità e sicurezza dei locali, dichiarare la fine dell'emergenza.

Procedura in caso di allagamento

Per tale tipo di emergenza si intende principalmente la fuoriuscita di enormi quantità d'acqua da un impianto o riserva idrica, o l'accumulo di grandi quantità d'acqua a seguito di fenomeni piovosi intensi. In caso di rottura di un impianto idrico, procedere come segue:

- avvertire immediatamente il coordinatore dell'emergenza;
- cercare di neutralizzare la fonte di emissione.

Procedura in caso di alluvione

Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta ed evolve temporalmente in modo lento e graduale, tuttavia si ritiene utile fornire alcune elementari istruzioni da seguire in tale circostanza:

- se possibile mettere in sicurezza macchine ed attrezzature;
- portarsi subito ma con calma, verso i punti più alti;
- non cercare di attraversare locali interessati dall'acqua;
- non allontanarsi dallo stabile;
- se possibile, portare con sé medicinali, indumenti, torce elettriche, telefono e quant'altro utile;
- evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche in tensione.

Procedura in caso di tromba d'aria

Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta ed evolve temporalmente in modo piuttosto veloce, tuttavia è percepibile un cambio delle condizioni meteorologiche negli istanti precedenti; in ogni caso si ritiene utile fornire alcune elementari istruzioni da seguire in tale circostanza:

- alle prime manifestazioni di una tromba d'aria, evitare per quanto possibile di permanere in zone aperte;
- nel caso ci si trovasse in prossimità di piante ad alto fusto, allontanarsi da queste;
- qualora nella zona in cui ci si trova, vi fossero delle buche o fossati, è raccomandabile rifugiarsi all'interno di questi;
- se in presenza di fabbricati solidi, ripararsi all'interno di questi in attesa del termine del fenomeno;
- se ci si trova in un luogo chiuso, allontanarsi da finestre, porte o qualsiasi altra struttura che possa rompersi o staccarsi e colpire le persone;
- al termine del fenomeno rintracciare il coordinatore dell'emergenza ed attendere istruzioni per l'eventuale ripresa dell'attività.

Procedura in caso di terremoto

La zona in cui sono ubicati gli asili è a rischio sismico. Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito ai comportamenti da tenere nel caso in cui dovesse accadere tale fenomeno:

- in caso di scosse telluriche di lieve entità, portarsi all'esterno, lontano da edifici e strutture che possono crollare;
- durante le scosse intense evitare di precipitarsi all'esterno;
- cercare riparo sotto muri portanti, strutture solide, architravi delle porte, ecc.;
- al termine delle scosse, portarsi nel punto di raccolta per la ricognizione ed attendere eventuali istruzioni;
- se ci si trova all'esterno, allontanarsi da edifici e strutture che possono crollare;
- prima di rientrare nell'edificio attendere istruzioni dal coordinatore dell'emergenza.

ALLEGATO B)

ENTITA' ATTUALE DEGLI OCCUPATI NEL SERVIZIO

Il personale occupato per la gestione dei servizi che sono attualmente gestiti in appalto è costituito da n.23 unità di cui n.15 educatrici e n.8 addetti ai servizi.

Servizi attualmente gestiti in appalto:

- Un centro per l'infanzia con pasto e riposo denominato "44 Gatti" con n.30 bambini di età compresa fra i 12 e 36 mesi, con iscrizioni sia al tempo pieno (8-16) che al tempo parziale (8-13);
- Un centro per l'infanzia con pasto e riposo denominato "Girotondo" con n.39 bambini di età compresa fra i 12 e 36 mesi, con iscrizioni sia al tempo pieno (8-16) che al tempo parziale (8-13);
- Un servizio estivo: tre settimane nel mese di luglio presso uno dei due centri per l'infanzia e rivolto agli utenti di entrambi fino ad un numero max di n.30 bambini, con iscrizioni sia al tempo pieno (8-16) che al tempo parziale (8-13);
- Uno Spazio per bambini/e e famiglie (Tempo per le famiglie) nella medesima struttura del centro per l'infanzia "Girotondo" in orario pomeridiano per coppie adulto/bambino;
- Un servizio di integrazione nella gestione delle attività educative e ausiliarie in caso di assenza del personale comunale e di eventuali ore di sostegno per bambini con disabilità.

ALLEGATO C**Tariffe servizi per la prima infanzia: estratto delibera di G.C.n.3 del 12/01/2012****ANNO SCOLASTICO 2012/2013**

FASCE REDDITO	Quota fissa mensile ore 13,00	Quota presenza giornaliera (max 15 gg)	Retta mensile totale per uscita ore 13,00	Tariffa giornaliera di ammissione per il primo mese
1	€ 21,93	€ 1,42	€ 43,23	€ 1,88
2	€ 40,00	€ 2,30	€ 74,50	€ 3,78
3	€ 77,17	€ 3,56	€ 130,57	€ 5,68
4	€ 82,08	€ 3,94	€ 141,18	€ 6,14
5	€ 99,10	€ 5,36	€ 179,50	€ 7,80
6	€ 100,28	€ 6,08	€ 191,48	€ 8,33
7	€ 112,73	€ 6,78	€ 214,43	€ 9,32
8	€ 124,83	€ 7,84	€ 242,43	€ 10,54
9	€ 139,59	€ 8,94	€ 273,69	€ 11,90
10	€ 151,69	€ 9,63	€ 296,14	€ 12,88
11	€ 164,17	€ 10,74	€ 325,27	€ 14,14
12	€ 178,54	€ 11,41	€ 349,69	€ 15,20
13	€ 183,46	€ 12,52	€ 371,26	€ 16,14
No ISEE	€ 183,46	€ 12,52	€ 371,26	€ 16,14

FASCE REDDITO	Quota fissa mensile ore 16,00	Quota presenza giornaliera (max 15 gg)	Retta mensile totale per uscita ore 16,00	Tariffa giornaliera di ammissione per il primo mese
1	€ 34,04	€ 2,17	€ 66,59	€ 1,88
2	€ 50,00	€ 3,00	€ 95,00	€ 3,78
3	€ 119,15	€ 5,36	€ 199,55	€ 5,68
4	€ 126,71	€ 6,08	€ 217,91	€ 6,14
5	€ 153,18	€ 8,23	€ 276,63	€ 7,80
6	€ 155,08	€ 9,29	€ 294,43	€ 8,33
7	€ 173,99	€ 10,74	€ 335,09	€ 9,32
8	€ 192,91	€ 12,14	€ 375,01	€ 10,54
9	€ 215,60	€ 13,57	€ 419,15	€ 11,90
10	€ 234,50	€ 15,01	€ 459,65	€ 12,88
11	€ 253,44	€ 16,44	€ 500,04	€ 14,14
12	€ 276,13	€ 17,87	€ 544,18	€ 15,20
13	€ 283,69	€ 19,30	€ 573,19	€ 16,14
No ISEE	€ 283,69	€ 19,30	€ 573,19	€ 16,14

1. le rette vengono calcolate conteggiando la quota fissa e massimo 15 gg di presenza mensile;
2. per il primo mese di ammissione verrà applicata una retta corrispondente alla tariffa giornaliera per il numero di presenze;
3. per l'ingresso dalle ore 7,30 alle ore 8,00 si dovranno corrispondere anticipatamente in due rate annuali le seguenti rette: €. 29,33 per il periodo Settembre/Dicembre ed €. 43,99 per il periodo Gennaio/Luglio.
4. le tariffe che si applicheranno per il servizio estivo nel mese di luglio (di tre settimane) corrisponderanno a 3/4 delle tariffe applicate negli altri mesi.

ALLEGATO D

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.127 DEL 30/6/2005 E SS.MM.E II.

Art. 4 La salute del bambino

Nelle comunità di bambini piccoli, la prevenzione e la tutela della salute dei singoli bambini e del gruppo sono indispensabili al loro benessere.

Perciò è necessario presentare al momento della ammissione al nido la certificazione delle vaccinazioni e un certificato che attesti lo stato di salute da parte del pediatra di famiglia o della A.S.L.

In seguito ad assenze per malattie per più di quattro giorni ed a malattie esantematiche e/o patologie che possono essere trasmesse alla comunità infantile, il bambino sarà riammesso al nido dietro presentazione del certificato medico.

E' a disposizione dei nidi comunali un pediatra che, partecipando alla vita del nido, avrà compiti di prevenzione sanitaria e consiglierà educatori e genitori sul benessere fisico dei bambini.

In caso di necessità di visita pediatrica si soffermerà con i bambini per giocare con loro, sdrammatizzando la figura classica del dottore con tutte le paure che essa comporta per il bambino.

Le educatrici somministrano ai bambini medicinali solo in caso di patologie croniche, documentate da certificato medico.

Le eccezioni vanno concordate di volta in volta, per iscritto, con le famiglie.

In caso di incidente e/o grave malore del bambino al nido, le educatrici si occupano del primo soccorso e possono trasportare anche con mezzo proprio il bambino al più vicino pronto soccorso, preoccupandosi di informare i genitori quanto prima. Ogni nido ha indicazioni scritte e numeri di telefono per intervenire in eventuali casi di emergenza.

Art. 5 Frequenza, assenze, uscita dei bambini dai servizi

E' opportuno che il bambino frequenti regolarmente, per favorire una continuità di rapporto con le educatrici e gli altri bambini e per fruire regolarmente delle offerte educative.

Le assenze per malattia non possono superare i due mesi e devono essere giustificate da certificato medico. In tale periodo, per il mantenimento del posto al nido, dovrà comunque essere corrisposta la quota fissa mensile.

Assenze diverse, superiori alla settimana e comunque non oltre il mese, dovranno essere autorizzate dal Coordinamento Tecnico Pedagogico. In tale periodo, per il mantenimento del posto, dovrà comunque essere corrisposta la quota fissa mensile.

Qualora i genitori non possano andare personalmente a riprendere il bambino, possono delegare, attraverso sottoscrizione di apposito modulo predisposto dall'ufficio, altre persone di loro fiducia.

Si precisa che il bambino non potrà comunque essere consegnato a minori di anni 18, anche se appartenenti alla famiglia.

Art. 11 Ambientamento

Il progetti educativi dei Centri per l'infanzia garantiscono, in relazione ai processi attivati nelle fasi di ambientamento del bambino:

- gradualità nei tempi del distacco;
- attenzione alla dimensione numerica del gruppo che condivide l'esperienza;
- una stretta relazione con i genitori nel primo periodo di frequenza;
- l'osservazione e documentazione dei percorsi di ambientamento dei bambini.

Art. 36 Tariffe

Le tariffe vengono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale e si basano su fasce di reddito.

Per l'applicazione della fascia di reddito di competenza viene richiesta la dichiarazione ISEE.

Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni saranno effettuati con la collaborazione della Guardia di Finanza.

A chi non dichiarerà i propri redditi verrà automaticamente attribuita la tariffa più elevata.

La tariffa è costituita da una quota fissa mensile e da una quota giornaliera di presenza.

La quota mensile dovrà essere corrisposta indipendentemente dalle presenze.

Il primo mese di ammissione del bambino è prevista solamente una quota giornaliera di pagamento, suddivisa per fasce di reddito.

Art. 37 Modalità di Pagamento

L'Ufficio Tariffe dei Servizi Educativi provvederà ad inviare mensilmente, tramite Postel, il bollettino di conto corrente postale per il pagamento, correlato da una nota esplicativa dei servizi usufruiti.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sul bollettino stesso.

E' possibile effettuare il pagamento anche tramite addebito su conto corrente bancario con la sottoscrizione di un modulo (RID) presso l'istituto bancario dell'utente.

Il mancato ricevimento del bollettino in caso di disguidi del servizio postale, non esonera l'utente dal pagamento del servizio alla scadenza prevista.

Saranno addebitati all'utente: il costo del bollettino, le spese di spedizione e la dichiarazione Isee presentata.

Il mancato pagamento della retta entro la scadenza e nella misura dovuta per almeno due mensilità, potrà comportare decadenza dall'assegnazione del posto, con conseguenti dimissioni d'ufficio dell'utente moroso, ad eccezione di famiglie in situazione di disagio socio-economico accertata dai servizi preposti.

I ripetuti ritardi nei pagamenti potranno comportare l'applicazione di una indennità di mora pari all'1% della quota fissa.

La famiglia può recedere dal servizio comunicandolo per iscritto al gestore entro il giorno 25 del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare. Il ritardo comporterà la corresponsione della quota fissa anche per il mese successivo, salvo il caso di tempestiva sostituzione che consenta di addebitare la retta al soggetto subentrante.

Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9.

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e destinatari)

1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.
2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalità.

Art. 2
(Attività della Regione)

1. La Regione promuove:
 - a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
 - b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 13;
 - c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
 - d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
 - e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.

Art. 3
(Attività degli ambiti territoriali)

1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:
 - a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;
 - b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.

2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza.

3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), è trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).

Art. 4 (Attività dei Comuni)

1. I Comuni provvedono a:

- a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14;
- b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 15;
- c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'articolo 17;
- d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
- e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
- f) espletare le attività di cui all'articolo 16.

Art. 5

(Centro regionale di documentazione e analisi)

per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

2. Il Centro, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, raccoglie ed elabora dati riguardanti:

- a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
- b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
- c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.

3. Il Centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.

4. Il Centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.

Art. 6 (Individuazione dei servizi)

1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:

- a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle

adolescenti;

b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;

c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.

2. I servizi sono costituiti in particolare da:

a) nidi d'infanzia;

b) centri per l'infanzia;

c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;

d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;

e) servizi itineranti;

f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.

3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 7

(Definizione dei servizi)

1. È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

2. Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.

3. Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.

4. Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e attività culturali.

5. Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.

6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie

in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:

a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 13;

b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.

7. Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli o associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.

Art. 8 (Soggetti gestori)

1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:

a) dai Comuni anche in forma associata;

b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 o accreditati ai sensi dell'articolo 15.

Art. 9 (Localizzazione dei servizi)

1. I servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.

2. La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.

Art. 10 (Articolazione degli spazi interni ed esterni)

1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.

2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.

Art. 11 (Organizzazione e ricettività)

1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.

2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità

ogni sette posto bambino.

3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.

4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.

Art. 12 (Figure professionali)

1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 13.

3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.

4. Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'articolo 10 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).

5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 13 (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione della stessa, sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali e previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 15.

3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

Art. 14 (Autorizzazione)

1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.

2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.
3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
 - a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;
 - b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.

Art. 15
(Accreditamento)

1. L'accREDITamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo 13.
2. L'accREDITamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000.
3. La domanda di accREDITamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I Comuni provvedono all'accREDITamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 16
(Prevenzione sanitaria
e vigilanza igienico-sanitaria)

1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.
2. I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.
3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 17
(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.
2. Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 18
(Risorse finanziarie e contributi regionali)

1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.
2. Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai Comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).
3. I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
4. I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito il fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.
4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei seguenti capitoli:
 - a) 53007124 "Contributi ai Comuni singoli od associati nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido": euro 4.957.986,23;
 - b) 53007103 "Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali (legge 328/2000)": euro 1.148.529,29;
 - c) 53007138 (articolo 70, legge 448/2001): euro 1.242.323,57.

Art. 20
(Norme transitorie)

1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate dall'articolo 22.
3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.

Art. 21
(Modificazioni alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46)

1. Nel titolo, nel testo e nella tabella A della l.r. 12 aprile 1995, n. 46, sono soppresse le seguenti parole: "e degli adolescenti"; "ed adolescenziale"; "e adolescenziali"; "ed adolescenziali"; "ed adolescenti"; "e adolescenziale"; "e a quello degli adolescenti".
2. Alla lettera b3) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, dopo le parole: "emarginazione sociale" sono aggiunte le seguenti: "nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza".
3. La lettera b4) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è sostituita dalla seguente: "b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea;".
4. La lettera b5) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è abrogata.
5. Le lettere a), a1) e a2) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995, sono abrogate.
6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995, così come sostituita dal comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (legge finanziaria 2001) le parole: "problematiche giovanili" sono sostituite con le seguenti: "politiche giovanili".
7. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, le parole: "acquisiti i pareri dell'osservatorio regionale e" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere".
8. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, dopo le parole: "tra i giovani" sono soppresse le seguenti: "nonché attività aggregative e socio-educative atte a sostenere i compiti di sviluppo degli adolescenti".
9. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
"2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informa giovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale."

Art. 22
(Abrogazioni)

Sono abrogate le l.r. 27 agosto 1973, n. 23 e 3 settembre 1979, n. 30, nonché il regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36, A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI, IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. VIENE, INOLTRE, PUBBLICATO IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 "PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI.", COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE SOPRA PUBBLICATA. LA PUBBLICAZIONE DEL TESTO COORDINATO

HA ESCLUSIVAMENTE CARATTERE INFORMATIVO. RESTANO FERMI IL VALORE E L'EFFICACIA DEI TESTI NORMATIVI RIPRODOTTI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo del comma 1, dell'articolo 2 della legge 328/2000 è il seguente:

"Art. 2. (*Diritto alle prestazioni*) - 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Omissis."

Nota all'art. 3, comma 1:

Il testo della lettera a) del comma 3, dell'articolo 8 della legge 328/2000 è il seguente:

"Art. 8 - (*Funzioni delle regioni*) - *Omissis*

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

Omissis."

Nota all'art. 3, comma 1, lettera a):

Il testo del comma 1, dell'articolo 19 della legge 328/2000 è il seguente:

"Art. 19 - (*Piano di zona*) - 1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della

solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

Omissis."

Nota all'art. 3, comma 3:

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 30/1998 è il seguente:

"Art. 4 - (*Consulta regionale per la famiglia*) - 1. È istituita la Consulta regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari.

2. La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) effettua rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti anche con specifici studi, seminari e convegni;
- b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
- c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
- d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che anche indirettamente possa incidere sulla qualità della vita familiare.

3. La Consulta è costituita da:

- a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;
- b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
- d) tre rappresentanti di cui due dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
- e) un rappresentante designato dalla Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 18 aprile 1986, n. 9;
- f) un rappresentante designato dal Forum per le associazioni familiari delle Marche;
- g) un rappresentante del coordinamento regionale per l'handicap di cui alla L.R. 4 giugno 1996, n. 18;
- h) due esperti di problematiche familiari designati dalle Università marchigiane;
- i) un rappresentante designato dalle strutture pubbliche di intervento a favore della persona, della coppia e della famiglia.

4. Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alla Consulta il dirigente del servizio regionale competente o suo delegato.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente.

6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, così come modificata dall'articolo 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23."

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo del comma 3, dell'articolo 4, della legge n. 451/1997 è il seguente:

"Art. 4 - (*Organizzazione*) - Omissis

3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento

e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

- a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
- c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

Omissis."

Nota all'art. 5, comma 2:

La l.r. 18/2002 reca: "Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza".

Nota all'art. 5, comma 3:

Per il testo della lettera a) del comma 3, dell'articolo 8 della legge 328/2000 vedi nella nota all'articolo 3, comma 1.

Note all'art. 7, comma 7:

- Il testo dell'articolo 16 della legge 328/2000 è il seguente:

"Art. 16 - (*Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari*) - 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

- a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;
- b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
- c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
- d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
- e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
- f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse

disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente."

- Il testo del comma 6, dell'articolo 18 della legge 328/2000 è il seguente:

"Art. 18 - (*Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali*) . Omissis

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro."

Nota all'art. 12, comma 4:

Il testo dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 è il seguente:

"Art. 10 - (*Unità multidisciplinare dell'età evolutiva*) - 1. L'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogo, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.

2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

- a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
- b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
- c) collaborazione con enti ed istituzioni;
- d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona in situazione di handicap;
- e) individuazione dell'handicap e compilazione della diagnosi funzionale;
- f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano educativo individualizzato;
- g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona in situazione di handicap;
- h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento."

Nota all'art. 15, comma 2:

Per il testo del comma 1, dell'articolo 19 della legge 328/2000 vedi nella nota all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Nota all'art. 20, comma 3:

La deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 10/04/2002 ad oggetto: "LR n. 46/95 - Piano annuale di attuazione DA n. 59/2001 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani e degli adolescenti. Indirizzi applicativi per l'anno 2002" è stata pubblicata nel

BURM n. 58 del 30 aprile 2002.

Nota all'art. 21:

Viene di seguito pubblicato il testo della Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani.", coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge sopra pubblicata che sono stampate con caratteri distinti. La pubblicazione del testo aggiornato e coordinato ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

L.R. 12 aprile 1995, n. 46

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani.

Art. 1

Finalità e principi generali

1. La Regione promuove in attuazione degli artt. 4 e 7 dello Statuto, la realizzazione di iniziative formative, sociali, culturali e ricreative finalizzate a favorire il completo e libero sviluppo della personalità dei giovani.
2. In particolare interviene a favore della piena valorizzazione delle forme associative libere e spontanee promuovendo, ai sensi dell'art. 6 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la partecipazione dei giovani alla vita della comunità locale.

Art. 2

Partecipazione

1. Per favorire tale partecipazione, secondo le linee di indirizzo della "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata il 17 novembre 1990 dalla sottocommissione della gioventù del Consiglio d'Europa, la Regione:
 - a) armonizza e coordina i propri interventi con gli obiettivi indicati nel suddetto documento, promuovendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli enti locali;
 - b) sostiene tutte le iniziative in grado di educare alla dimensione collettiva del vivere civile con particolare riferimento a quelle indirizzate a:
 - b1) l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani;
 - b2) la valorizzazione del patrimonio di idee ed esperienze presenti all'interno dell'universo giovanile;
 - b3) la prevenzione di fenomeni di devianza e di emarginazione sociale *nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza;*
 - b4) *il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea;*
 - b5) *(abrogata)*
 - b6) gli scambi socioculturali in conformità con la normativa CEE;
 - b7) lo sviluppo delle attività rivolte alla gestione del tempo libero e dello sport;
 - b8) la promozione di un sistema coordinato di informazione specificatamente rivolto al mondo giovanile.

Art. 3

Compiti della Regione

1. La Giunta regionale con proprio regolamento, in relazione alle finalità della presente legge, istituisce ed organizza:
 - a) *(abrogata)*

a1) (*abrogata*)

a2) (*abrogata*)

b) il coordinamento regionale degli Informagiovani volto a sostenere qualsiasi intervento relativo alle *politiche giovanili* ed in particolare teso a promuovere lo sviluppo di centri di servizi informativi e di orientamento su scuola e formazione, lavoro ed imprenditorialità giovanile, in collaborazione con i Centri per l'impiego e le strutture formative del territorio.

2. La Giunta regionale riconosce l'istituzione dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani e adolescenziali che fanno capo alle singole amministrazioni provinciali, con le seguenti competenze:

a) assicurare un coordinamento su base provinciale delle strutture e dei servizi posti in essere dai comuni in forma singola o associata nell'ambito dei progetti giovani;

b) sostenere i comuni in forma singola o associata nella fase di elaborazione del piano territoriale d'ambito, ed i giovani nella fase della progettazione proposta direttamente dagli stessi;

c) elaborare proposte di momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili;

d) esprimere un parere obbligatorio circa l'aderenza o meno al programma triennale degli interventi di cui al successivo art. 5 dei singoli progetti giovani elaborati dalle amministrazioni comunali in sede di richiesta di contributi.

3. La Giunta regionale adotta un programma triennale di interventi allo scopo di indirizzare e coordinare le iniziative regionali e degli enti locali al mondo giovanile.

Art. 4

Organizzazione regionale

1. Le attribuzioni del servizio servizi sociali, di cui alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni di cui all'allegato E punto 19, sono integrate dalle competenze di cui alla tabella A allegata ed il servizio è organizzato secondo moduli utili all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3.

Art. 5

Programma triennale degli interventi

1. La Giunta regionale predisporre il programma triennale degli interventi e, acquisito il parere del coordinamento regionale degli Informagiovani, delle amministrazioni provinciali e dei rispettivi coordinamenti provinciali, lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il programma triennale degli interventi regionali contiene:

a) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;

b) l'individuazione della tipologia dei progetti giovani degli enti locali in materia;

c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

d) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti e agli incentivi;

e) la determinazione delle procedure di erogazione dei benefici e della eventuale rendicontazione;

f) l'individuazione dei dati e delle informazioni da acquisire ai fini della valutazione e dei risultati dell'intervento regionale.

3. Tra le iniziative da finanziare o incentivare il programma deve prevedere:

a) l'allestimento di locali attrezzati, ad opera dei comuni, per le attività delle associazioni giovanili o comunque destinate a favorire momenti di aggregazione e di incontro tra i giovani;

b) le spese di gestione delle iniziative riferite agli strumenti ed al personale necessari alla completa realizzazione dei progetti;

c) i progetti rivolti alla realizzazione di scambi socioculturali in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quelli realizzati con i paesi della comunità europea.

4. Il programma triennale di interventi è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 6

Attuazione del programma triennale di interventi

1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale; in esso sono contenuti i criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti destinati alle finalità previste dalla legge e dal relativo programma triennale.

2. *Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.*

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 400 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Le spese di cui al comma 1 sono così ripartite:

a) per la costituzione dell'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995;

b) per il coordinamento degli informagiovani è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995;

c) per la concessione dei finanziamenti e degli incentivi previsti dal programma di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.

4. Alla copertura della somma di lire 400 milioni, autorizzata per effetto del comma 1 relativa all'anno 1995, si provvede mediante utilizzo della somma iscritta al capitolo 5100101 del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 14 elenco 1.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) "Spese per il coordinamento degli informagiovani", lire 50 milioni;

b) "Spese per l'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile", lire 50 milioni;

c) "Spese per l'attuazione del programma triennale relativo alla condizione giovanile", lire 300 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1995 sono ridotti di lire 400 milioni.

TABELLA A

Promuove coordina e attua periodiche iniziative di indagine sulla condizione giovanile, in particolare nell'ambito regionale.

Elabora orientamenti ed indirizzi da proporre all'amministrazione regionale ed alle amministrazioni locali in ordine alle iniziative da intraprendere a favore del mondo giovanile.

Realizza e gestisce servizi informativi e di banca-dati sulla condizione e sulla politica per i giovani utilizzando i dati provenienti da tutti i comuni della regione, da altre strutture regionali o centri esistenti, dagli informagiovani, da strutture operanti presso altre regioni o a livello nazionale.

Organizza momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili

acquisendo proposte provenienti dai coordinamenti provinciali dei progetti giovani e dal coordinamento regionale degli informagiovani.

Coordina gli interventi nelle materie di competenza regionale che possono concorrere all'attuazione delle finalità della presente legge, proponendo alla giunta ed ai coordinatori di area le misure idonee a sviluppare, nei piani e nei programmi generali, gli interventi e le iniziative a favore dei giovani.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 136 del 22 luglio 2002;
- * Parere della II Commissione consiliare permanente in data 10 aprile 2003;
- * Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 30 aprile 2003;
- * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2003, n. 131.

**b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.**

Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n. 13.

Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

Il Presidente della Giunta regionale

Vista la legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 concernente: "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"; Su conforme deliberazione del Consiglio regionale del 14 dicembre 2004 n. 159 Visto l'art. 51 dello Statuto della Regione;

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1 (Oggetto)

1. In attuazione della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), di seguito denominata "legge", il presente regolamento definisce i requisiti e le modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, nonché i titoli di studio, del personale addetto ai servizi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge. 2. I servizi e gli interventi previsti dalla legge devono essere orientati a favorire l'integrazione sociale ed educativa dei minori disabili tenendo conto delle norme e degli atti emanati dalla Regione.

TITOLO I Requisiti per l'autorizzazione

CAPO I Requisiti strutturali

Art. 2 (Requisiti strutturali generali)

1. Le strutture dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), della legge sono localizzate su un unico piano fuori terra, in modo da favorire l'accesso, il movimento e la sicurezza dei bambini e delle bambine. 2. Qualora non sia possibile adeguare la struttura secondo quanto previsto al comma 1, gli ambienti possono essere posizionati su più piani, purché quelli destinati ai bambini e alle bambine siano comunque accorpati per sezione o gruppi omogenei su un unico piano. 3. I locali destinati ai bambini e alle bambine non devono essere interessati da elementi strutturali che possono costituire un pericolo per l'incolumità degli utenti. 4. Le strutture realizzate in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono derogare a quanto previsto al comma 1, purché siano comunque garantite la sicurezza e la salubrità dei locali. 5. Qualora i servizi educativi di cui al comma 1 siano ubicati in una struttura che ospita anche servizi scolastici, previsti per la fascia di età da tre a undici anni, i servizi generali e gli spazi esterni possono essere utilizzati in comune in maniera regolamentata e programmata. 6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nella realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nella scelta dei materiali di costruzione, di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele, le norme e le tecniche atte a garantire la sicurezza fisica, ambientale, l'igiene dei bambini e delle bambine. In materia di barriere architettoniche va garantita la visitabilità condizionata di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità

degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 3 (Requisiti strutturali dei nidi d'infanzia)

1. I nidi d'infanzia di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, compresi quelli realizzati nei luoghi di lavoro, sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima. 2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle bambine l'agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché da garantire un facile accesso all'area esterna. La superficie utile dell'area destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a sette metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso ed ai servizi igienici. 3. L'ingresso deve permettere un'adeguata accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico. 4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio. 5. I nidi d'infanzia devono prevedere una cucina con vani accessori adibiti e zone idonee per il pasto, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene degli alimenti. In caso di somministrazione di pasti forniti dall'esterno a bambini e bambine di età superiore a dodici mesi, è previsto un terminale di cucina attrezzato atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e l'idonea distribuzione dello stesso. I pasti forniti dall'esterno sono preparati in strutture autorizzate dai servizi sanitari competenti in base ad una dieta approvata dai medesimi servizi. 6. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 5, sono altresì individuati i seguenti servizi generali: a) un ufficio; b) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale; c) una lavanderia opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno; d) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla lettera b). 7. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine e devono essere organizzati come ambiente educativo, con arredi e attrezzature adeguate. L'area destinata alla zona ludica non può essere inferiore a sei metri quadrati per bambino o bambina. Nei nidi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto. 8. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti. 9. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione. 10. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.

Art. 4 (Requisiti strutturali dei centri per l'infanzia)

1. I centri per l'infanzia di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima. 2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché di un facile accesso all'area esterna. La superficie utile dell'area interna destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a quattro metri quadrati per bambino o bambina, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso e ai servizi igienici. 3. L'ingresso deve permettere un'adeguata accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso avvenga direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico. 4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti il locale per l'igiene deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio. 5. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono individuati: a) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale; b) la lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno; c) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla lettera a). 6. Gli spazi esterni devono essere

facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine, essere organizzati come ambiente educativo con arredi e attrezzature idonei ed avere una superficie minima di cinque metri quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche. Nei centri già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto. 7. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini e bambine non utenti. 8. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione. 9. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini. 10. I centri per l'infanzia che prevedono il pasto e il sonno applicano le stesse norme previste dall'articolo 3.

Art. 5 (Requisiti strutturali degli spazi per bambini, bambine e per famiglie)

1. Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima. 2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché di un facile accesso all'area esterna. La superficie utile degli spazi interni destinati ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a cinque metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso e ai servizi igienici. 3. L'ingresso deve permettere un'ideale accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso avvenga direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico. 4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni otto bambini o bambine divezzi e, se previsti i lattanti, una vaschetta da bagno fissa e un fasciatoio. 5. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono individuati: a) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale; b) zone idonee per il deposito e lo sgombero anche ricavati nei locali di cui alla lettera a). 6. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine, devono essere organizzati come ambiente educativo con arredi e attrezzature idonei a rispondere alle esigenze delle diverse età e devono avere una superficie minima di cinque metri quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche. Per gli spazi per bambini e bambine e per famiglie, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto. 7. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione. 8. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.

Art. 6 (Requisiti strutturali dei centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti)

1. I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge accolgono soggetti di età superiore ai tre anni e inferiori a diciotto e devono essere articolati in spazi igienicamente idonei e funzionali allo svolgimento di differenti attività, in relazione alle diverse età degli utenti. 2. I centri di cui al comma 1 devono possedere un numero adeguato di servizi igienici, con le caratteristiche indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica), ivi compreso un servizio attrezzato per soggetti in situazione di disabilità e, laddove esistano anche impianti sportivi, deve essere previsto un adeguato numero di docce.

Art. 7 (Requisiti strutturali dei servizi itineranti, dei servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali)

1. I servizi itineranti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge utilizzano attrezzature e spazi di uso collettivo, senza disporre di una specifica struttura. Per le attrezzature e per gli spazi è rispettata la specifica normativa vigente. 2. I servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), della legge possono essere attivati presso il domicilio dei soggetti individuati dall'articolo 7, comma 6, della legge medesima in base ad un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. Le abitazioni che ospitano i servizi devono rispettare i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione ed avere la possibilità di dedicare una porzione dell'abitazione all'attività con i bambini e le bambine. 3. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge realizzano iniziative all'interno di spazi di uso collettivo, in regola con le normative vigenti.

CAPO II Organizzazione e ricettività

Art. 8 (Nidi d'infanzia)

1. I nidi d'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini e bambine, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini e le bambine e per le famiglie e sono organizzati in sezioni. 2. La sezione rappresenta l'unità minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi all'omogeneità dell'età e allo sviluppo globale dei bambini e delle bambine o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche e la specifica progettazione educativa. 3. Gli spazi dei nidi destinati ai bambini e alle bambine devono essere distribuiti in idonei locali unici o separati, adibiti a: a) attività educative e ludiche individuali e di gruppo; b) pranzo; c) riposo, ove previsto. 4. L'organizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera a), deve rispondere a criteri di flessibilità, nel rispetto dei diritti dell'infanzia. 5. La ricettività dei nidi d'infanzia varia da un minimo di diciotto ad un massimo di sessanta posti. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge. Il rapporto educatore/bambini è di una unità ogni sette posto bambino.

Art. 9 (Centri per l'infanzia)

1. I centri per l'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini, le bambine e le famiglie. Le attività sono organizzate in maniera flessibile, tenendo conto dei bisogni dell'utenza, dei diritti dei bambini e delle bambine. 2. La ricettività dei centri per l'infanzia varia da un minimo di cinque ad un massimo di quaranta posti. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze previste dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge. Il rapporto educatore/bambini è di una unità ogni otto posti bambino; ove previsti il pasto e il riposo, il rapporto educatore/bambini è di uno ogni sette posto bambino.

Art. 10 (Spazi per bambini, bambine e per famiglie)

1. Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie privilegiano un lavoro rivolto ai bambini e alle bambine con famiglie, figure parentali e loro sostituti, con l'educatore come figura stabile di riferimento. Gli spazi possono essere utilizzati anche in maniera autogestita dalle famiglie. 2. L'organizzazione delle attività è impostata su criteri di flessibilità sulla base delle esigenze dell'utenza e delle finalità prevalentemente ludiche, relazionali e sociali del servizio. 3. L'organizzazione e la ricettività degli spazi di cui al comma 1 e le modalità di autogestione delle famiglie sono definiti dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge.

Art. 11 (Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti)

1. I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti svolgono attività extrascolastiche con finalità sociali, educative e formative, in continuità e coerenza con l'azione della scuola e della famiglia. 2. I centri di cui al comma 1 operano attraverso una organizzazione flessibile, aperta alle

altre agenzie educative territoriali, secondo quanto stabilito dal programma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge.

Art. 12 (Servizi itineranti, servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e dei servizi di sostegno alle funzioni genitoriali)

1. I servizi itineranti, i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali appartengono all'area dei servizi socio-educativi, realizzano interventi di promozione e sensibilizzazione, ma anche di prevenzione e recupero di condizioni di disagio. Alla loro progettazione e attuazione partecipano i servizi territoriali delle zone territoriali dell'ASUR con competenza in materia di età evolutiva. 2. I servizi itineranti realizzano iniziative ricreative per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza privilegiando le realtà territoriali disagiate. 3. I servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari realizzano prevalentemente progetti di aiuto ai bambini, alle bambine e alle famiglie in difficoltà. Hanno come destinatario il nucleo familiare nel suo insieme, con l'obiettivo di costruire o ricostruire relazioni positive, nella prospettiva dell'autonomizzazione del nucleo stesso. 4. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono iniziative rivolte a sostenere le famiglie, offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l'esercizio delle funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza.

CAPO III Personale

Art. 13 (Figure professionali)

1. Il personale dei servizi di cui all'articolo 6 della legge persegue nel proprio lavoro l'obiettivo di promuovere e sostenere il benessere dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie, avendo presente l'unitarietà dei loro percorsi di vita. In questa prospettiva, tutti i servizi e tutti gli operatori collaborano al benessere delle persone, in una dimensione di trasversabilità. In particolare, nei servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e di sostegno alle funzioni genitoriali, per garantire l'unitarietà degli interventi, i Comuni si avvalgono anche delle prestazioni del personale delle Aziende sanitarie locali. 2. Ferma restando l'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro e degli eventuali accordi integrativi, il personale di cui al comma 1 opera secondo il metodo del lavoro di gruppo in stretta collaborazione con le famiglie, segue percorsi di formazione e cura la documentazione del proprio lavoro. Il personale impegnato nei servizi per l'infanzia e l'adolescenza deve possedere i titoli di studio indicati negli articoli 14, 15 e 16.

Art. 14 (Educatori)

1. Gli educatori devono essere in possesso della laurea nella "classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie). Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. 2. In via transitoria e fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono validi per l'accesso al ruolo di educatore i seguenti titoli di studio: a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile; c) diploma di maturità magistrale; d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico; e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili; f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche. 3. In deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, può svolgere le funzioni di educatore il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza; può, altresì, svolgere le funzioni di educatore il personale che abbia prestato

servizio, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per almeno centottanta giorni maturati, anche in modo non continuativo, nel ruolo specifico presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

Art. 15 (Coordinatori)

1. I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, devono essere in possesso della laurea nella "classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi", così come previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche) o delle lauree in pedagogia, psicologia e discipline umanistiche ad indirizzo psico-socio-pedagogico del vecchio ordinamento universitario. 2. Per il personale già in servizio, in deroga a quanto stabilito nel comma 1, è considerato titolo valido per l'esercizio della professione di coordinatore pedagogico-organizzativo il possesso di una laurea non specifica, o di un diploma di scuola media superiore, uniti all'attività prestata nei servizi per l'infanzia comunali o privati convenzionati rispettivamente almeno di un anno e di quattro anni consecutivi, precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e praticati nel ruolo specifico. 3. È compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione. Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge. 4. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 16 (Addetti ai servizi)

1. Gli addetti ai servizi devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo. 2. Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero per l'indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. 3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, può svolgere l'attività di preparazione pasti il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni in tale specifica funzione.

Art. 17 (Requisiti generali)

1. Il personale di cui al presente capo: a) non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù); b) deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

TITOLO II Requisiti per l'accreditamento

Art. 18 (Requisiti aggiuntivi di qualità)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge, ai fini dell'accreditamento il titolare del servizio oltre all'autorizzazione deve garantire i seguenti requisiti aggiuntivi di qualità: a) attuazione o partecipazione ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi della rete dell'ambito territoriale di riferimento, al fine della realizzazione di un sistema educativo integrato; b) previsione di momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati e scolastici; c) predisposizione della carta dei servizi che dovrà anche contenere: il progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo; d) documentazione dell'attività.

TITOLO III Gestione dei servizi

Art. 19 (Comitato territoriale)

1. Allo scopo di garantire una gestione trasparente e partecipata, il Comitato dei Sindaci si avvale del supporto del Comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge. 2. Il Comitato dei Sindaci determina la composizione del Comitato territoriale assicurando che in esso siano rappresentati: a) i Comuni dell'ambito territoriale; b) il distretto sanitario; c) gli enti, le associazioni, le organizzazioni sociali di volontariato e imprenditoriali che operano nel territorio nell'area dei servizi all'infanzia e all'adolescenza; d) gli operatori dei servizi educativi, socio-educativi e sociali; e) le famiglie; f) gli adolescenti; g) i comitati dei singoli servizi, ove presenti, ovvero rappresentanti dei genitori e responsabili della struttura, per i servizi sprovvisi di comitato.

Art. 20 (Attuazione dei servizi)

1. Il Comitato dei Sindaci nel predisporre il programma di attuazione dei servizi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge si avvale della collaborazione del coordinatore di ambito, del coordinatore di cui all'articolo 15 e del direttore del distretto sanitario di riferimento affinché portino il proprio contributo per una progettazione integrata e coerente, che dia unitarietà a tutto il sistema dei servizi sociali ed educativi anche attraverso adeguate forme di coinvolgimento e di sensibilizzazione degli attori sociali ed educativi presenti sul territorio. 2. Il Comitato dei Sindaci, per garantire il costante adeguamento dei servizi e delle prestazioni alle esigenze dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie, definisce specifiche forme di consultazione per valutare le prestazioni fornite e gli eventuali disservizi.

Art. 21 (Autorizzazione)

1. I soggetti, titolari del servizio, chiedono l'autorizzazione inoltrando al Comune competente per territorio: a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel Titolo I; c) progetto educativo; d) planimetria dei locali; e) regolamento di funzionamento del servizio, contenente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti, predisposto in base alle disposizioni adottate dal Comitato dei Sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge. 2. I Comuni trasmettono al coordinatore d'ambito e al dirigente della struttura regionale competente copia delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge. 3. Il soggetto titolare del servizio autorizzato presenta annualmente al Comune dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione o l'aggiornamento dei medesimi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge. 4. Nel caso di servizi itineranti l'autorizzazione è rilasciata da uno dei comuni coinvolti nel progetto. 5. Nel caso di servizi gestiti in forma associata l'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui ha sede il servizio o da quello indicato dai comuni interessati.

Art. 22 (Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. Fatte salve le competenze in materia di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente, il Comune effettua verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge. 2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune, diffida il soggetto autorizzato a provvedere, entro un congruo termine, alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Il Comune qualora ritenga insufficienti le giustificazioni o le controdeduzioni o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito, ordina la sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento. 3. L'autorizzazione decade qualora: a) al termine del periodo di cui al comma 2, i requisiti mancanti non siano stati reintegrati; b) vi sia estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) vi sia rinuncia del soggetto autorizzato. 4. L'autorizzazione è revocata in caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della legge o del presente regolamento. 5. Il Comune trasmette al coordinatore d'ambito e al dirigente della struttura regionale competente copia dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 23 (Accreditamento)

1. Il soggetto titolare del servizio autorizzato inoltra al Comune competente per territorio: a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale nella quale sono indicati, in particolare, gli estremi del provvedimento di autorizzazione; b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità precisati nel Titolo II. 2. L'accreditamento ha durata triennale ed è rinnovato previa presentazione al Comune, novanta giorni prima della scadenza, di: a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale; b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.

Art. 24 (Adeguamento delle strutture esistenti)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge, i soggetti già operanti presentano domanda di autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 1, del presente regolamento, indicando i requisiti eventualmente mancanti, che devono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. Il regolamento regionale 2 ottobre 2003, n. 10 è abrogato. Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, li 22/12/2004

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (dr. Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DEL REGOLAMENTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE AL REGOLAMENTO, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1 Per il testo del comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'articolo 13, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 1 Per il testo delle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'articolo 13, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 6 Il testo del comma 7, dell'articolo 5, del DM lavori pubblici 236/1989 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145, S.O. , è il seguente: "Articolo 5 - (Criteri di progettazione per la visitabilità) - Omissis 5.7. VISITABILITÀ CONDIZIONATA Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978."

Note all'art. 3, comma 1 Per il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1. Il testo dell'articolo 10 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 10 -

(Articolazione degli spazi interni ed esterni) - 1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. 2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza."

Note all'art. 4, comma 1 Per il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1. Per il testo dell'articolo 10 della l.r. 9/2003 vedi nelle note all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 5, comma 1 Per il testo della lettera c), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1. Per il testo dell'articolo 10 della l.r. 9/2003 vedi nelle note all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 6, comma 1 Per il testo della lettera d), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1.

Note all'art. 7, commi 1, 2 e 3 Per il testo delle lettere e), f) e g), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1. Il testo del comma 6, dell'articolo 7, della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 7 - (Definizione dei servizi) - Omissis 6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati: a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 13; b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa. Omissis."

Nota agli artt. 8, comma 5; art. 9, comma 2; art. 10, comma 3; 11, comma 2 Per il testo della lettera a), del comma 1, dell'art. 3, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 15, comma 3.

Nota all'art. 13, comma 1 Il testo dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 6 - (Individuazione dei servizi) - 1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti: a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti; b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie; c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali. 2. I servizi sono costituiti in particolare da: a) nidi d'infanzia; b) centri per l'infanzia; c) spazi per bambini, bambine e per famiglie; d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; e) servizi itineranti; f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali. 3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali".

Note all'art. 15, comma 1 Il testo del comma 3, dell'articolo 12 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 12 - (Figure professionali) - Omissis. 3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere. Omissis."

Nota all'art. 15, comma 3 Il testo delle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 3 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 3 - (Attività degli ambiti territoriali) - 1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a: a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili; b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti. Omissis."

Nota all'art. 15, comma 4 Il testo della lettera a), del comma 3, dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 - pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O. - è il seguente: "Art. 8 - (Funzioni delle regioni) - Omissis. 3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge; Omissis".

Nota all'art. 18, comma 1 Il testo dell'articolo 15 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 15 - (Accreditamento) - 1. L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo 13. 2. L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000. 3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. 4. I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2."

Nota all'art. 19, comma 1 Il testo del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 3 - (Attività degli ambiti territoriali) - Omissis 2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza. Omissis."

Note all'art. 20, comma 1 Per il testo della lettera a), del comma 1, dell'art. 3 della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 15, comma 3.

Nota all'art. 21, comma 1, lett. e) Per il testo del comma 1, dell'art. 3 della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 15, comma 3.

Nota all'art. 21, comma 2 Il testo del comma 4, dell'articolo 14 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 14 - (Autorizzazione) - Omissis. 4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune: a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione; b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima."

Nota all'art. 21, comma 3 Il testo del comma 3, dell'art. 13 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 13 - (Regolamento di attuazione) - Omissis. 3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1. Omissis".

Nota all'art. 22, comma 1 Il testo del comma 1, dell'articolo 17 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 17 - (Vigilanza e controllo) - 1. La vigilanza ed il controllo dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dell'Azienda USL competente per territorio. Omissis."

Nota all'art. 24, comma 1 Il testo del comma 1, dell'articolo 20 della l.r. 9/2003 è il seguente: "Art. 20 - (Norme transitorie) - 1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento. Omissis."

Nota all'art. 24, comma 2 Il regolamento regionale 2 ottobre 2003, n. 10 reca: "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 261 del 16 marzo 2004; * Deliberazione n. 159 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 2004, n. 212.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.

CENTRO PER L'INFANZIA
CON PASTO E RIPOSO
"44 GATTI"



